



## **Interventi a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo**

### **Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento obiettivo 3 periodo 2000-2006**

Decisione C (2004) 2581 di data 30.06.2004

### **CRITERI PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE**

(art. 2, comma 2, D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i)

Testo coordinato

Allegato della deliberazione Giunta provinciale n. 755 di data 26 aprile 2005 e s.m.i  
da ultimo modificato con la deliberazione della Giunta provinciale n 2870 di data 29 dicembre 2006

<b>1. PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>3. LE MODALITÀ GENERALI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI</b>	<b>6</b>
3.1 PREMESSA	6
3.2 GLI INTERVENTI FORMATIVI DA AFFIDARE IN GESTIONE MEDIANTE LE PROCEDURE ORDINARIA, SPECIALE E APERTA	7
3.3 GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE A DOMANDA INDIVIDUALE ATTUATI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI FORMATIVI	26
BORSE DI STUDIO	30
3.4 a) BORSE DI STUDIO PER DOCENTI	30
3.4. b) BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI E LAUREATI	31
3.5 GLI INTERVENTI FORMATIVI DA FINANZIARE MEDIANTE ESPERIMENTO DI PROCEDURE DI APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO (Capo III art. 23 del regolamento - D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27.12.2000 e s.m.i)	32
<b>4. LE MODALITÀ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE O ALL'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO</b>	<b>33</b>
4.1. LE MODALITÀ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER SVILUPPO DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI O SVANTAGGIATI	38
4.2 LE MODALITÀ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI INCENTIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	39
4.3 LE MODALITÀ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	41
<b>5. LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA AI SISTEMI (AZIONI AVENTI CONTENUTO NON FORMATIVO)</b>	<b>41</b>
<b>6. MODALITÀ GENERALI PER L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO</b>	<b>43</b>
<b>7. RACCORDO CON LE AZIONI DELL'OBIETTIVO 2</b>	<b>45</b>
<b>8. LE SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>46</b>
8.a) 1 - INTERVENTI CORSUALI affidati in gestione con procedura ordinaria o speciale	48
8.a) 2 - INTERVENTI CORSUALI finanziati con procedura aperta	64
8. b) INTERVENTI DI SUPPORTO FORMATIVO	78
8. c) INTERVENTI DI RICERCA/AZIONE	80
8. d) BORSE DI STUDIO	83

<b>8. e) INTERVENTI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DI FIGURE DEL SISTEMA FORMATIVO</b>	<b>84</b>
<b>8. f) INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO E ALL'ASSUNZIONE</b>	<b>84</b>
<b>8. g) AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO</b>	<b>86</b>
<b>8. h) AGEVOLAZIONE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (LSU PROVINCIALI)</b>	<b>87</b>
<b>8. i) IMPORTO PER BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI E LAUREATI</b>	<b>88</b>
<b>8. l) IMPORTO PER PREMI DI SPECIALIZZAZIONE</b>	<b>88</b>
<b>8. m) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO</b>	<b>88</b>
<b>9. AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA AI SISTEMI</b>	<b>88</b>

## 1. PREMESSA

Il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento - obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo - periodo 2000-2006 – dapprima approvato con Decisione (CE) 2073/00 del 21/09/2000 e successivamente riadottato a seguito delle modifiche conseguenti alla riprogrammazione di metà periodo Decisione C(2004) 2581 di data 30 giugno 2004 ed il relativo Complemento di Programmazione da ultimo approvato nell'ambito del Comitato di Sorveglianza della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 24 giugno 2004., prevedono che la definizione dei criteri di accesso e delle procedure di assegnazione in gestione delle attività avvengono, fatte salve le attribuzioni del menzionato Comitato di Sorveglianza, secondo quanto indicato in apposito Regolamento provinciale da emanare sulla base di quanto previsto dall'art. 15 della L.P. 21/87 (così come modificato dall'art. 69 della L.P. 3/2000).

Detto Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 5-15/Leg di data 15 giugno 2004 demanda (art. 2 - comma 2) ad un provvedimento della Giunta provinciale la definizione di criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale volti a coordinare l'individuazione, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo da realizzare.

Il medesimo Regolamento demanda inoltre al richiamato provvedimento:

- la definizione della natura delle spese riconoscibili e i parametri di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi di cui al capo I (art. 16);
- la specificazione della natura della spese riconoscibili al finanziamento delle azioni di cui al capo II (art. 21);
- la definizione dei criteri e delle aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio (art. 23 bis c.3);
- la definizione dei percorsi che danno titolo alla richiesta di borse di studio (art. 23 quater c. 2 e c. 4);
- la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione di incentivi anche sotto forma di buoni di servizio o di accompagnamento (art. 4 c. 2 bis).

Il presente documento rappresenta l'attuazione di dette disposizioni, fermo rimanendo che le indicazioni dettagliate per la realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse finanziarie riferibili a ciascuna azione saranno precisate nella programmazione di settore.

## **2. INTERVENTI DA REALIZZARE**

Il Complemento di Programmazione, adottato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo provinciale in data 24 giugno 2004, contiene fra l'altro, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e s.m.i, nell'ambito del Capitolo II- Schede tecniche di Misura -, le tipologie di azioni e loro contenuto tecnico, ovvero l'elenco delle azioni attivabili nell'ambito di ciascuna Misura con la loro descrizione.

Gli interventi da realizzare sono quindi individuati nell'ambito di tale documento, a cui si rinvia.

Le Strutture provinciali deputate alla programmazione degli interventi e alla definizione degli indirizzi operativi per la realizzazione degli stessi, sono quelle competenti, nell'ambito delle singole specifiche attività, fermo rimanendo la competenza generale in materia di Fondo Sociale Europeo assegnata al Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Fondo Sociale Europeo e all'Agenzia del Lavoro.

### **3. LE MODALITÀ GENERALI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI**

#### **3.1 PREMESSA**

Il Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 33 - 51/Leg. d.d. 27.12.2000 e s.m.i. concernente l'accesso al Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell'art. 15 della L.P. 3.09.1987, n. 21 e s.m., prevede le procedure di affidamento in gestione o di finanziamento delle attività formative.

In particolare:

- gli interventi a contenuto formativo da realizzare a cura di soggetti gestori accreditati sono assegnati in gestione secondo la procedura ordinaria e speciale;
- gli interventi da realizzare dalle imprese, loro consorzi e associazioni o da organismi bilaterali per i dipendenti delle imprese sono finanziati a mezzo dell'esperimento di procedura aperta;
- gli interventi di formazione e aggiornamento delle figure del sistema formativo sono assegnati in gestione mediante le procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti di servizi pubblici;
- gli interventi di formazione a domanda individuale, individuati con la procedura di cui all'art.7 comma 1 del D. Lgs. 17.3.95 n.157, sono finanziati attraverso l'erogazione di buoni formativi;
- gli interventi di formazione a domanda individuale, la cui frequenza è sostenuta attraverso l'erogazione di borse di studio sono assegnate nominativamente a operatori del sistema scolastico e/o formativo.

Gli aspetti relativi alla gestione degli interventi formativi non sono regolati, se non in parte, dal richiamato atto normativo, essendo sottoposti alle disposizioni generali dell'ordinamento provinciale in materia di attività contrattuale ed alle prescrizioni contenute nella normativa dei singoli settori a cui tali interventi risultano riferibili. Anche per tali aspetti l'art. 2 del D.P.G.P. n. 33 - 51/Leg. d.d. 27.12.2000 e s.m.i. prevede peraltro che, nell'ambito delle disposizioni di cui al presente documento, vengano definiti gli aspetti relativi ai “..tempi e le modalità di attuazione ..”.

Di seguito sono pertanto stabilite le disposizioni atte a specificare più dettagliatamente quanto indicato dalla normativa richiamata, in ordine alle procedure di assegnazione in gestione e di attuazione degli interventi aventi contenuto formativo, a cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Qualora determinati interventi risultino conseguenza di accordi interregionali, regolati da specifici Protocolli d'intesa, le disposizioni seguenti, potranno anche parzialmente, essere derogate nell'ambito della programmazione di settore.

## **3.2 GLI INTERVENTI FORMATIVI DA AFFIDARE IN GESTIONE MEDIANTE LE PROCEDURE ORDINARIA, SPECIALE E APERTA**

### **3.2.1 Le fasi procedurali relative agli interventi formativi affidati mediante procedure ordinaria e speciale**

Le fasi procedurali previste sono schematizzate di seguito:

#### **Soggetti proponenti**

Alle procedure ordinaria e speciale sono ammessi i soggetti accreditati secondo le modalità individuate dal D.P.G.P. n.33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i. così come specificate nella deliberazione della Giunta Provinciale n° 3576 del 28.12.2001 e s.m.i.

#### **Invito alla presentazione**

L'avvio delle procedure ordinaria e speciale avviene mediante invito da parte della Provincia Autonoma di Trento ai soggetti accreditati a presentare proposte di intervento formativo, previste nella programmazione di settore, nell'ambito delle tipologie di intervento nelle quali il singolo soggetto risulta essere accreditato.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare le proposte di intervento, complete di preventivo finanziario, entro i termini fissati dalla Provincia nell'invito entro il limite massimo di 90 giorni dall'approvazione del documento di programmazione di settore, utilizzando la modulistica a ciò predisposta dalla Provincia medesima.

#### **Categorie di intervento**

Sono individuate le due seguenti categorie di interventi:

- 1) Interventi di **Ricerca/Azione**, che devono essere articolati in azioni di:
  - I. Ricerca
  - II. Progettazione
  - III. Sperimentazione
  - IV. Diffusione
  
- 2) Azioni Formative, che possono essere composte di:
  - I. **Interventi Corsuali**, che ricomprendono gli interventi assimilabili alla attività d'aula, laboratorio, stage formativo, formazione a distanza;
  
  - II. **Interventi di supporto formativo**, che possono prevedere:  
  
**Sensibilizzazione**
    - Interventi di informazione orientativa
    - Interventi di sensibilizzazione, coinvolgimento e supporto rivolti alle famiglie**Orientamento**
    - Interventi di sostegno alla scelta scolastico - professionale o fra le opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione

- Interventi di formazione orientativa finalizzati all'acquisizione di competenze per la ricerca attiva del lavoro anche come attività di accompagnamento post-formativo
- Interventi di consulenza orientativa finalizzati alla rimotivazione, all'acquisizione di consapevolezza di sé in rapporto al mercato del lavoro e alla scelta occupazionale nei casi di inserimento lavorativo o di ricollocazione professionale (analisi e ridefinizione delle aspettative, supporto nella definizione del sé professionale, attività di diagnosi specialistica), alla ricostruzione del bagaglio di competenze acquisite (mappatura delle competenze), alla definizione di un progetto professionale, ecc

#### **Transizione e inserimento lavorativo**

- Tirocini di orientamento nelle realtà produttive per favorire il primo contatto e la conoscenza del mondo del lavoro da parte di soggetti che frequentano percorsi scolastici e formativi o che sono in procinto di inserirsi nel mercato del lavoro
- Tirocini di preinserimento lavorativo per favorire l'accesso al mondo del lavoro in soggetti in cerca di prima occupazione, in uscita da percorsi scolastico formativi o con particolari difficoltà occupazionali a seguito di situazioni di disagio sociale o con handicap fisico e/o sensoriale

#### **Supporto ai processi di apprendimento**

- Interventi di accompagnamento per la crescita personale e professionale, paralleli all'attività formativa
- Interventi di sostegno per favorire i processi di apprendimento in soggetti che mostrano particolari difficoltà nel seguire le attività formative.

Nell'ambito delle azioni formative (seconda categoria di interventi) le proposte si possono configurare come **progetti semplici**, cioè quelli riguardanti o solo interventi corsuali o solo interventi di supporto formativo o **progetti complessi**, cioè quelli che combinano in modo sinergico e collegato una pluralità di attività riferibili alle due tipologie sopra elencate.

Gli interventi di supporto formativo devono comunque risultare direttamente (perché collegati ad un progetto) o indirettamente (perché collegati ad un percorso istituzionale) connessi ad un'attività formativa.

#### **Valutazione**

Le proposte progettuali relative agli interventi di competenza della Struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo, sono esaminate dal Nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 del D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i.

Le proposte sono analizzate e comparate secondo i criteri di valutazione individuati dal Regolamento medesimo, tenuto conto dei vincoli imposti dal Programma Operativo e dal Complemento di programmazione e di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1032 di data 7 maggio 2004

Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, definiti nel Regolamento D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i., particolare attenzione verrà posta tra l'altro ai seguenti elementi:

- derivazione della proposta da un'analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e formativi, con conseguente approccio progettuale ascendente;



- valorizzazione delle metodologie e delle pratiche didattiche riconducibili alla società dell'informazione;
- perseguimento del principio delle pari opportunità secondo le prescrizioni contenute nel Programma Operativo;
- definizione dei risultati formativi in termini di competenze;
- presenza di adeguati dispositivi di valutazione (o autovalutazione) e disseminazione dei risultati.

Qualora, nell'ambito della procedura ordinaria, la sommatoria del costo dei progetti approvabili superi il budget disponibile per l'attività considerata, si provvederà alla riduzione lineare del costo di tali progetti, indipendentemente dal punteggio da questi ottenuto.

### **Affidamento in gestione**

A seguito degli esiti valutativi delle proposte progettuali, l'affidamento in gestione è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, previo parere della Commissione provinciale per l'impiego.

Dopo l'approvazione, le ipotesi di intervento possono essere modificate, previa motivata richiesta da parte del soggetto affidatario, nei limiti e con le modalità definite nei "Criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale", approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2221 del 13 settembre 2002 e s.m.i. e nei criteri al presente documento.

### **Gestione e rendicontazione**

La gestione degli interventi dovrà rispettare le indicazioni contenute nei "Criteri e Procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale" approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2221 del 13 settembre 2002 e s.m.i. e nei criteri al presente documento.

### **3.2.1 bis Le fasi procedurali relative agli interventi formativi finanziati mediante procedura aperta**

Le fasi procedurali previste sono schematizzate di seguito:

#### **Soggetti proponenti**

Per la partecipazione alla procedura aperta non è necessario l'accreditamento da parte dei soggetti interessati; sono ammessi tutti i soggetti con i requisiti previsti dall'art. 17 del D.P.G.P. n.33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i.

#### **Invito alla presentazione**

L'avvio della procedura aperta consegue alla formalizzazione di un Avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale (art. 20 c. 2 del D.P.G.P. n.33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i.).

I soggetti interessati sono tenuti a presentare le proposte di intervento, complete di preventivo finanziario, entro i termini fissati dalla Provincia nell'Avviso, utilizzando la modulistica predisposta.

#### **Categorie di intervento**

Con la procedura aperta sono finanziati esclusivamente azioni formative di tipo "corsuale"; rientrano in tali tipologia di azione: attività d'aula, laboratorio, stage formativo/distacco temporaneo, formazione a distanza e affiancamento in produzione.

#### **Valutazione**

Le proposte progettuali relative agli interventi di competenza della Struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo, sono esaminate dal Nucleo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 del D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i.

Le proposte sono analizzate e comparate secondo i criteri di valutazione individuati dal Regolamento medesimo, tenuto conto dei vincoli imposti dal Programma Operativo e dal Complemento di programmazione e di quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. avente per oggetto "Modalità e termini di presentazione e di valutazione dei progetti rientranti nella Misura D1 del FSE".

Nell'ambito dei criteri di valutazione delle proposte progettuali, definiti nell'art. 13 c. 2 lettere a), b) e c) e c. 3 del Regolamento D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i., particolare attenzione verrà posta ai seguenti elementi:

- derivazione della proposta da un'analisi dettagliata dei fabbisogni professionali e formativi dell'azienda, con conseguente approccio progettuale ascendente;
- indicazione delle ricadute attese dall'intervento sulle attività dell'azienda;
- utilizzo delle metodologie e delle pratiche didattiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione destinate a figure professionali tipiche della moderna società dell'informazione;
- perseguimento del principio delle pari opportunità secondo le prescrizioni contenute nel Programma Operativo;
- definizione dei risultati formativi in termini di competenze;
- presenza di adeguati dispositivi di valutazione (o autovalutazione) e disseminazione dei risultati.

In sede di programmazione saranno individuati i settori economici a cui riservare, a titolo di precedenza, quote di finanziamento disponibile.

### **Finanziamento degli interventi**

A seguito degli esiti valutativi delle proposte progettuali, il finanziamento è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, previo parere della Commissione provinciale per l'impiego.

Dopo l'approvazione, le ipotesi di intervento possono essere modificate, previa motivata richiesta da parte del soggetto attuatore, nei limiti e con le modalità definite nei "Criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale", approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2221 del 13 settembre 2002 e s.m.i., e nei criteri al presente documento.

### **Gestione e rendicontazione**

La gestione degli interventi dovrà rispettare le indicazioni contenute nei "Criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale" approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2221 del 13 settembre 2002 e s.m.i. e nei criteri al presente documento.

### **3.2.2 Vincoli alla delega di quote di attività formativa affidate in gestione con le procedure ordinaria e speciale e all'affidamento all'esterno di quote di attività per la procedura aperta**

Quando il soggetto attuatore ricorre ad enti terzi per lo svolgimento di una parte dell'attività finanziata, ovverosia quando affida all'esterno quote di servizi, si parla di ATTIVITA' DELEGATA o DELEGA DI ATTIVITA'.

In linea generale, per lo svolgimento delle attività inerenti i progetti approvati il soggetto beneficiario del finanziamento non può fare ricorso ad enti terzi se non nei termini e con le modalità di seguito specificati. Si precisa, inoltre, che l'attività realizzata da persona fisica non è considerata delega.

Inoltre, non è mai consentita la delega delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi (ad esclusione di quelle verso persone fisiche). Quanto di seguito esposto si applica indifferentemente anche agli interventi finanziati con procedura aperta (anche se in quest'ultimo caso non si tratta di delega).

#### **a) Concessione di delega: forma, tempi di presentazione della richiesta e vincoli.**

Fatto salvo il divieto generale, una deroga espressa può essere comunque richiesta all'Amministrazione; oltre al rispetto delle considerazioni generali sopra esposte, la richiesta di deroga all'Amministrazione deve sempre:

- essere presentata da parte del Soggetto attuatore prima dell'avvio dell'attività oggetto di delega;
- essere autorizzata da parte della Provincia tramite denuncia in luogo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 della L.P. 23/92 e s.m. nel caso in cui non si tratti di enti accreditati ai sensi del Capo I del Regolamento n. 33-51/Leg di data 27/12/2000 e s.m.i.;
- specificare la tipologia delle attività oggetto di delega e fornire l'indicazione del relativo importo, individuare il soggetto delegato, nonché riportare la motivazione dettagliata che ha indotto l'ente a proporre il ricorso alla delega.

L'autorizzazione è soggetta ai seguenti vincoli:

- 1) la delega non deve comportare l'erogazione di corrispettivi e conseguenti oneri fiscali di valore complessivo superiore al 30% del costo totale approvato di ogni singolo progetto affidato in gestione (sommatoria atti di delega);
- 2) il Soggetto attuatore deve rimanere pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione dei progetti di cui trattasi;
- 3) l'incarico relativo all'attività delegata deve essere formalmente accettato dal terzo e deve essere formalizzato prima dell'inizio dell'attività cui si riferisce;
- 4) non deve sussistere nei confronti del Soggetto delegato (detto anche sub affidatario) alcuno dei divieti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 in materia di normativa antimafia, ove applicabile;
- 5) fra il Soggetto attuatore e il Soggetto sub-affidatario non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art 2359 del Codice Civile. Inoltre, i due organismi, Soggetto attuatore e Soggetto delegato, devono essere fra loro indipendenti nei modi e nei termini specificati al punto sub C).

## **b) Concessione di delega: ulteriori vincoli.**

Anche qualora la delega rispetti le condizioni sopra specificate, appare necessario sottolineare la non ammissibilità di:

- deleghe che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- deleghe stipulate con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione: in sostanza non sono ammessi compensi forfettari.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificati ricarichi, il costo rendicontabile, con riferimento all'attività delegata, potrà essere al massimo maggiorato del 30% dei costi effettivi sostenuti dal soggetto delegato (nel caso di utilizzo di personale interno si farà riferimento al solo costo orario calcolato secondo le modalità previste dai costi ammissibili) e ciò anche qualora il costo dovesse risultare inferiore ai massimali orari oppure ai parametri sulle voci di spesa imposti dall'Amministrazione: ciò per far fronte a costi indiretti relativi all'intervento. La verifica del rispetto di quanto sopra può essere effettuata da parte dell'amministrazione ogni qual volta ne faccia richiesta; i delegati si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega e ai relativi costi.

A garanzia che la delega si configuri in termini di effettivo valore aggiunto prodotto, occorre che il terzo delegato:

- possieda requisiti e competenze adeguati all'intervento da documentare a richiesta degli uffici competenti;
- si impegni a fornire tutte le informazioni e la documentazione, contabile e amministrativa, relativamente all'attività svolta qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta.

A tal riguardo, il Soggetto attuatore si assume ogni responsabilità in merito al dovere di informare i propri fornitori di tale disciplina ed assicurarne il rispetto attraverso forme contrattuali che garantiscano il controllo da parte dell'Amministrazione. L'impossibilità di poter procedere alla verifica dei costi effettivi/reali della delega rende l'importo oggetto di delega non ammissibile. Qualora dalla verifica risulti un costo superiore al 30% dei costi effettivi sostenuti dalla società delegata (così come sopra specificato), la quota eccedente non sarà ritenuta rendicontabile.

## **c) Quando il ricorso a “soggetti terzi esterni” per lo svolgimento di una parte dell'attività finanziata non costituisce delega di attività.**

Si specificano di seguito i casi in cui, a causa dei rapporti sussistenti fra soggetti coinvolti (delegante e delegato), le prestazioni di servizio non possono costituire delega di attività.

Tali fattispecie sono introdotte per evitare che si produca un ingiusto ricarico realizzabile nella prestazione di servizi richiesta al soggetto “terzo” da parte dell'Ente attuatore, contravvenendo in maniera chiara sia ai principi di economicità e buona gestione finanziaria espressamente e ripetutamente richiamati nei regolamenti comunitari sia alla garanzia che la delega si configuri in termini di effettivo valore aggiunto prodotto.

1. Non costituisce mai delega - e non è quindi soggetto ai limiti esposti in precedenza - l'affidamento di incarico alle persone fisiche.  
Non si configura come “delega” l'eventuale affidamento in gestione dell'attività formativa agli enti formativi accreditati di cui all'art. 11 della legge provinciale n. 21/87, alle Scuole, alle Università nonché ad Istituti e Centri pubblici di ricerca.
2. Gli interventi attuati da Associazioni, Associazioni Temporanee di Imprese (ATI), Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), Consorzi (di I e II livello), Enti Bilaterali, Società

appartenenti a Gruppi non comportano richiesta di delega fra gli organismi associati, consorziati, ecc. .

Ciò significa che l'attività, non configurandosi come delega, deve essere rendicontata sempre e comunque a costi reali, non essendo possibile alcun ricarico. Se dunque la fornitura di servizi è resa al soggetto attuatore, in una delle modalità di cui sopra, le spese imputabili dovranno essere rendicontate presentando i documenti di spesa intestati agli stessi soggetti che hanno reso il servizio, idonei a dimostrare che l'attività è stata rendicontata a costi reali. Tali disposizioni prescindono anche da eventuali obblighi di fatturazione interna imposti dalle norme civilistiche e fiscali.

## L'INDIPENDENZA FRA SOCIETÀ' QUALE CONDIZIONE PER DEFINIRE SE L'ATTIVITÀ COSTITUISCA O MENO DELEGA

A specificazione ed integrazione di quanto evidenziato nel paragrafo A, punto 5), si analizza di seguito la questione relativa alle forme di controllo o di collegamento fra le società, andando a stabilire **quando due o più società sono fra loro indipendenti**.

Solo nel caso in cui vi sia indipendenza si può parlare di attività delegate; in caso contrario si rientra a pieno titolo nella fattispecie 2 sopra descritta con l'obbligo di rendicontare a costi reali. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile, articolo 2359 occorre anche tener conto delle recenti considerazioni espresse dalla Commissione Europea nei suoi controlli sulle attività cofinanziate dal FSE, mutuando necessariamente alcune definizioni dalla stessa adottate in una recente Raccomandazione del 6/05/2003 relativa alla definizione delle imprese di dimensioni ridottissime (microimprese) e delle piccole e medie (PMI), e tenendo conto delle prescrizioni normative contenute nell'allegato 1 del Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione Europea del 25 febbraio 2004 recante modifica del Reg. CE n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

A norma di quanto richiamato, Soggetto attuatore e Soggetto delegato (sub-affidatario) devono essere fra loro INDIPENDENTI coerentemente a quanto di seguito esposto:

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo

«Allegato I

Definizione delle piccole e medie imprese (*Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36*)

[...]

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels")

che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

[...]

#### **d) Casi classificabili come eccezioni ai limiti di delega.**

I limiti alla delega valgono in generale per tutte le prestazioni di servizio, a prescindere dalla loro natura, fatte salve le seguenti eccezioni, che non rientrano nel cumulo delle prestazioni per le quali è previsto il tetto massimo del 30%:

- i servizi la cui cessione è obbligatoria (es.: servizi di assicurazione partecipanti - con liquidazioni destinate direttamente alle Compagnie di Assicurazione, INAIL o altri Istituti);
- i servizi che, per propria natura di carattere accessorio rispetto alle attività formative, purché tali servizi siano ceduti dando luogo alla liquidazione di corrispettivi direttamente alla Società (avente i requisiti di seguito puntualmente segnalati) che presta tali servizi - per es. servizi di manutenzione ordinaria locali e pulizie - con liquidazioni

dirette a Società di manutenzione o di pulizia; servizi di vitto e alloggio - che danno luogo a liquidazioni dirette a strutture di ristorazione, alberghiere o agenzie di viaggio; servizi di trasporto - che danno luogo a liquidazioni dirette a Società di trasporto o agenzie di viaggio”;

- i servizi educativi e formativi resi all'estero da parte degli organismi esteri;
- i servizi la cui cessione risulta connessa all'acquisizione di attrezzature a titolo di noleggio e l'affitto di aule (a cui per i fini della presente, può essere assimilato) anche con liquidazioni dirette alle imprese che prestano tali servizi); pur non rientrando nel calcolo del 30% quale limite al valore delle attività delegate, si tratta di servizi soggetti a tutti i restanti vincoli generali relativi alla delega (punto **a**) del presente paragrafo).



### **3.2.3 I tempi di attuazione degli interventi affidati in gestione con le procedure ordinaria, speciale e finanziati con procedura aperta**

Gli interventi affidati in gestione con le procedure ordinaria e speciale dovranno essere conclusi nei tempi di seguito indicati. L'inizio di tali tempi è sempre rappresentato dalla data della comunicazione di autorizzazione di avvio delle azioni.

#### **I. Interventi definiti nella “programmazione delle attività formative” di durata annuale o finanziati con procedura aperta**

- 12 mesi per la generalità delle Misure;
- 18 mesi per gli interventi compresi nell'azione “Interventi di formazione e riqualificazione dei militari di leva e in ferma breve finalizzati a migliorare le competenze di base e/o trasversali.”

#### **II. Interventi di Ricerca/Azione**

- 24 mesi

#### **III. Interventi definiti nella “programmazione delle attività formative” di durata pluriennale**

- 24 mesi

Gli interventi promossi dal Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Fondo Sociale Europeo-, affidati in gestione con le procedure ordinaria e speciale o finanziati con la procedura aperta e oggetto di programmazione nell'annualità 2007 – dovranno concludersi entro il 31.12.2007. Per la riconoscibilità delle spese inerenti gli interventi formativi, le stesse dovranno risultare contabilizzate e pagate entro la succitata data, ad esclusione degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi che per legge si perfezionano in altro termine. Eventuali deroghe al termine ordinario di conclusione delle attività (31.12.2007) dovranno essere disposte nella programmazione di settore.

### **3.2.4 Modalità di attuazione degli interventi affidati in gestione con procedura ordinaria, speciale e finanziati con procedura aperta**

Di seguito vengono specificate le modalità di attuazione degli interventi:

- **Ricerca/Azione**
- **Corsuali**
- **Supporto Formativo**

#### **3.2.4.1 Interventi di Ricerca/Azione**

##### **Durate minime e massime**

La durata massima degli interventi di Ricerca/Azione è definita in 1100 ore comprensive delle fasi di ricerca, progettazione, sperimentazione e diffusione.

La durata minima di singoli interventi sarà definita nell'ambito del documento della programmazione di settore.

##### **Numero dei partecipanti (per la sperimentazione)**

Per l'attivazione della fase di sperimentazione formativa il numero minimo di partecipanti è pari a 12.

#### **3.2.4.2 Interventi Corsuali**

##### **Durate minime e massime**

Si prevede che la durata minima per singola attività corsuale, nella generalità dei casi, non possa essere inferiore alle 24 ore pro capite, e quella massima non superiore alle 1000 ore pro capite, escludendo in entrambi i casi la formazione individualizzata e con le seguenti ulteriori eccezioni:

- Misura C2, per la quale possono essere previsti interventi della durata minima di 10 ore pro capite;
- Misura C3 ed E1: per gli interventi programmati di durata pluriennale può essere prevista una durata massima di 1000 ore pro capite ad edizione, per più edizioni;
- Misura D2, per le azioni rivolte alle forze armate, per le quali possono essere previsti interventi della durata minima pro capite di 12 ore;

Per la Misura D1 possono essere previsti interventi con una durata minima di 24 ore e massima di 200 ore pro capite. In essa sono comprese anche le fasi di formazione individualizzata. Per i corsisti occupati in microimprese la durata della formazione in moduli con un solo partecipante non potrà eccedere le 40 ore pro capite, esclusa la formazione individualizzata.

Ulteriori eccezioni potranno essere definite nell'ambito del documento della programmazione di settore.

##### Formazione individualizzata

Ogni intervento può disporre di un monte ore massimo procapite di **formazione individualizzata** (che indica l'adattamento di un percorso complesso o di parti di esso alla specificità ed ai bisogni del singolo soggetto) definito come segue:

1. per interventi con durata delle fasi teoriche, di esercitazione e di alternanza (durata corsuale procapite):

- oltre le 600 e fino a 1000 ore: 16 ore pro capite
- oltre le 120 e fino alle 600 ore: 12 ore pro capite
- oltre le 40 e fino alle 120 ore: 8 ore pro capite
- dalle 12 e fino alle 40 ore: 3 ore pro capite

Nel caso di progetti Misura D4 rivolti ad imprenditori e a lavoratori autonomi i limiti sopra indicati possono essere raddoppiati.

Per gli interventi delle Misure A2 e D4 di competenza dell’Agenzia del Lavoro sono in ogni caso ammissibili percorsi individualizzati.

Negli interventi compresi nella Misura C2 la formazione individualizzata viene calcolata solo tenendo conto della durata delle fasi che prevedono attività d’aula in gruppo.

Per gli interventi compresi nella misura B1, coerentemente con la natura della disabilità dei destinatari, si potrà derogare dai limiti sopraindicati, relativamente alla formazione individualizzata, nei modi e nelle forme definite nel documento della programmazione di settore.

2. per le azioni comprese nella **misura D1**, ogni intervento può disporre di un monte ore di **formazione individualizzata** pari a:

- **4 ore a corsista**, per gli interventi con durata progettuale inferiore alle 100 ore;
- **6 ore a corsista**, per gli interventi con durata progettuale compresa fra le 100 e 200 ore;
- **8 ore a corsista**, per gli interventi con durata progettuale superiore alle 200 ore.

Il monte ore così definito potrà essere utilizzato in misura uguale per i destinatari o in misura diversa per i vari destinatari a seconda delle esigenze relative ai medesimi, emergenti in itinere.

#### Formazione formatori

Nella Misura D1 a supporto della programmazione ed attuazione degli interventi formativi in oggetto è prevista la possibilità di riconoscere l’attuazione di particolari momenti destinati all’aggiornamento dei dipendenti chiamati allo svolgimento (con funzioni di docenza, codocenza, coordinamento didattico, tutoraggio, assistenza, ecc.) di determinate fasi o moduli formativi (anche in affiancamento). Può essere riconosciuto un numero massimo di ore di formazione pari a 40 ore per partecipante.

#### Codocenza

La durata della **codocenza** non può superare il 10% della durata d’aula o laboratorio.

Per i percorsi individualizzati di inserimento lavorativo per persone disabili o poste in situazioni di disagio (misura B1) che prevedono anche eventuali attività d’aula in gruppo (almeno 5 partecipanti), si possono ammettere durate diverse di codocenza, in relazione alla natura specifica delle singole attività con tetto massimo del 50% della docenza d’aula.

#### Formazione a distanza (FaD)

Per **formazione a distanza** (FaD) si intendono tutte le azioni formative in cui i momenti dell’insegnamento e dell’apprendimento sono spazialmente e/o temporalmente separati ed in cui il processo formativo prevede servizi di supporto all’apprendimento.

La **formazione a distanza** (FaD) si divide in:

- F.a.D. **Asincrona** (utilizzo di E-mail, Web FTP, applicazioni di e-learning differite, **Frequently Asked Question**, Forum ....) tutti i momenti di apprendimento – autoapprendimento senza la

connessione diretta del formatore, ove cioè il discente utilizza materiali, opportunamente predisposti, seguendo un proprio percorso di apprendimento;

- F.a.D. **Sincrona** (chat, Audio/Video conferenze) tutte le azioni formative in cui i momenti dell'insegnamento e dell'apprendimento tra discenti e formatori avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione video trasmessa, il seminario in audio conferenza ecc..., e in genere attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche specifiche.

La durata della **formazione a distanza sincrona** (i cui contenuti dovranno essere coerenti con l'utilizzo di tale metodologia) non potrà superare il 20% della durata della formazione d'aula e/o laboratorio; tale limite è esteso al 30% per le azioni comprese nella misura C3 e E1.

La specificità delle metodologie didattiche, della strumentazione e dei servizi di supporto, comporta l'impiego di risorse umane con competenze specifiche diverse dalle tradizionali; nell'ambito di tali interventi si individuano le seguenti possibili nuove funzioni con le relative durate massime:

**F.a.D. Asincrona:**

- progettazione del percorso FaD 50% durata del modulo FaD;
- tutoraggio della FaD 25% della durata del modulo FaD;

**F.a.D. Sincrona:**

- progettazione del percorso FaD 50% durata del modulo FaD;
- docenza FaD 100% della durata del modulo FaD;
- supporto tecnico alla FaD 25% durata del modulo FaD;
- tutoraggio della FaD 25% della durata del modulo FaD.

Per gli interventi compresi nella misura B1, coerentemente con la natura della diversa abilità dei destinatari, si potrà derogare dai limiti massimi sopraindicati relativamente al supporto tecnico e al tutoraggio della FaD.

Tutoraggio

Per l'attività di **tutoraggio** delle azioni formative, esclusa la FaD, può essere riconosciuto un impegno pari al 25% massimo della durata della formazione d'aula e laboratorio. Tale limite può essere motivatamente derogato nel caso di percorsi rientranti nella misura B1 (massimo 50% della durata della formazione d'aula e laboratorio).

In occasione di viaggi di studio e visite guidate (per l'intera durata delle prestazioni di effettiva assistenza) possono essere previste delle prestazioni per assistenza - coordinamento di gruppo (1 per ogni corso oltre alla docenza).

Nel caso di accompagnamento di gruppi classe sarà riconosciuto il costo relativo ad un accompagnatore ogni 15 partecipanti.

Viaggi di istruzione all'estero.

I viaggi di studio all'estero, prevedibili nell'ambito degli interventi corsuali, purché coerenti con gli obiettivi formativi, rappresentano un valore aggiunto nell'ambito delle progettazioni curricula formativi.

Nella generalità dei casi le condizioni relative alla previsione di moduli di formazione all'estero sono conseguenti alla necessaria loro coerenza con il percorso formativo generale.

Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nella **Misura A2** e riferibili alle **azioni di supporto o ad integrazione dei curricula scolastici**, i viaggi di istruzione all'estero devono essere sottoposti alle seguenti condizioni:

- durata minima: 7 giorni (comprensiva del viaggio) e massima 15 giorni (comprensiva del viaggio) se effettuati in calendario scolastico;

- durata minima 14 giorni (comprensiva del viaggio) e massima 21 giorni (comprensiva del viaggio) se fuori dal calendario scolastico;

ciascuna permanenza all'estero deve essere così articolata:

- almeno n. 20 ore di lezione su base settimanale,
- una visita di studio della durata di una giornata e una visita di studio pomeridiana, di cui almeno una ad una scuola, su base settimanale;

Istituti presso i quali poter effettuare i moduli formativi:

E' possibile effettuare i moduli formativi all'estero presso Scuole riconosciute dai competenti organismi nazionali o che rilasciano certificazioni internazionali.

Il soggiorno all'estero può anche essere effettuato "in famiglia" (preferibilmente).

Programma educativo:

Il programma educativo deve comprendere, tra l'altro:

- visite/contatti con il territorio, incontri con esperti locali per conoscere la realtà socio economica e culturale del territorio (ad esempio esperti museali, aziendali, amministratori locali..) seguendo la priorità previste dall'azione;
- visita/contatto con la Scuola di pari grado o di indirizzo simile per conoscere la vita scolastica del Paese e tessere rapporti per il futuro. Laddove non sia possibile questa esperienza, venga proposto almeno un incontro con un docente di una scuola di pari grado.

### Stage

La durata dello **stage**, previsto come momento formativo obbligatorio negli interventi corsuali di II livello (post diploma e post laurea) riferibili alle misure C3 e E1, nonché alle ulteriori azioni definite nella programmazione di settore, non deve essere inferiore al 20% e non può superare il 60% della durata della formazione d'aula e/o laboratorio.

Eventuali deroghe a tale limite possono essere previste nell'ambito della programmazione di settore.

Per gli interventi compresi nella misura B1, riservati a persone disabili, coerentemente con la natura della diversa abilità dei destinatari, si potrà derogare dal limite massimo sopraindicato.

### Assistenza stage

Le ore complessive dedicate all'**assistenza stage** non possono essere previste in misura superiore al 50% della durata dello stesso stage.

Per gli interventi compresi nella misura B1, riservati a persone disabili coerentemente con la natura della diversa abilità dei destinatari, si potrà derogare dal limite massimo sopraindicato.

### Affiancamento in produzione

Per gli interventi finanziati con procedura aperta, ogni partecipante non può effettuare un numero di ore in **affiancamento in produzione** superiore alla somma delle altre ore di formazione (aula, laboratorio, stage/distacco temporaneo, formazione a distanza, viaggi e visite guidate).

Nel caso di affiancamento in produzione la durata della formazione riconoscibile ai fini del finanziamento è solo quella relativa al cosiddetto " tirocinio netto improduttivo " ovvero alla quota di attività che non dà luogo in nessun modo ad un ritorno economico a vantaggio dell'impresa titolare della produzione.

### **Numero dei partecipanti**

Il numero dei partecipanti non può essere inferiore a 12.

Sono escluse da questo limite le azioni riferibili alle misure:

- B1 e C2, per le quali non è previsto un numero minimo di partecipanti;
- A2, per le azioni di integrazione curricolare il numero minimo corrisponde al gruppo classe;
- A2, per i percorsi formativi integrati realizzati da scuole/enti di formazione/imprese il numero minimo è di 8 partecipanti;
- D1, per la quale i progetti formativi realizzati da grandi e piccole medie imprese il numero minimo di partecipanti è 3 (minimo due per modulo), e nei progetti formativi realizzati da microimprese in numero minimo di partecipanti è 1;
- D2, per specifiche aree, il numero minimo di partecipanti sarà definito nel documento della programmazione di settore.

### **Sottoarticolarioni**

Eventuali sottoarticolarioni (fasi o momenti di formazione differenziate per contenuti) devono garantire la medesima durata cumulativa di formazione d'aula, di esercitazione e di alternanza procapite per tutti gli allievi, escluse le fasi di formazione individualizzata.

L'eventuale utilizzo di sottoarticolarioni, differenziate per contenuti, non può riguardare più del 30% della durata della formazione d'aula e/o laboratorio, ad eccezione dei percorsi di formazione superiore C3 ed E1- post diploma e post laurea per i quali non può riguardare più del 40% della durata della formazione d'aula e/o laboratorio.

Le suddette norme sono derogate per le sole Misure D1 e D4.

### **Contenuti obbligatori**

Per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dal Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento Obiettivo 3 FSE 2000-2006, e dal relativo Complemento di Programmazione, si specificano di seguito i vincoli che dovranno essere rispettati in fase di ideazione, valutazione ed attuazione delle azioni di cui trattasi.

#### Società dell'informazione

Per i progetti formativi (compresi quelli relativi alla Misura D1) di durata formativa in aula e/o laboratorio superiore alle 100 ore pro capite, devono essere previste almeno 16 ore di tecnologie informatiche e multimediali. Tale vincolo può essere derogato nell'ambito della programmazione di settore, per determinate fattispecie d'intervento.

#### Pari opportunità

I progetti formativi devono, opportunamente valorizzare le azioni destinate a sostenere il principio delle pari opportunità. In particolare dovrà essere indicato un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere e individuate modalità d'accesso (ad eccezione della Misura D1) ed attuative tali da consentire e favorire la fruizione dell'opportunità formativa da parte delle donne.

Tutti gli interventi compresi nella Misura C3 devono prevedere una riserva di posti (precedenza) per l'utenza femminile pari ad almeno il 30% del totale dei posti disponibili.

Nella misura D1 costituisce elemento di priorità, in sede di valutazione, la formulazione di azioni che incidono positivamente sulle condizioni ed esigenze della componente femminile.

#### Sviluppo Locale

I progetti devono dimostrare la loro relazione con i fabbisogni di sviluppo settoriale e territoriale, e la loro eventuale coerenza/integrazione con i piani di sviluppo locali ove esistenti.

#### Sicurezza

In tutti i percorsi formativi deve essere previsto un modulo sulla sicurezza, con durata e contenuti rapportati alle caratteristiche dell'utenza e del percorso, ad esclusione degli interventi compresi nella Misura C2. Eventuali eccezioni saranno definite nel documento della programmazione di settore.

Si rinvia alla fase di programmazione di settore anno 2007, la definizione di eventuali specifiche di esecuzione previste (es. durate minime e massime, limiti durate formazione individualizzata, ecc.), in particolare per determinate fattispecie di interventi ivi specificamente definite per permettere l'attuazione degli interventi programmati nel 2007 e che dovranno prevedere la conclusione entro la fine di detto anno.

### 3.2.4.3 Interventi di Supporto Formativo

#### Durate massime

Le durate massime pro capite per le singole attività di Supporto Formativo sono le seguenti. Le attività possono comunque essere attuate sia a livello individuale sia a livello di gruppo sia a livello di classe. Nell'ambito della programmazione di settore potranno essere specificate ulteriori condizioni di ammissibilità riferite a singole azioni programmate.

Tipologia di intervento	Durata massima pro capite
<b>Sensibilizzazione</b>	
Interventi di informazione orientativa	4
Interventi di sensibilizzazione, coinvolgimento e supporto rivolti alle famiglie	8
<b>Orientamento</b>	
Interventi di sostegno alla scelta	4
Interventi di formazione orientativa finalizzati all'acquisizione di competenze per la ricerca attiva del lavoro anche come attività di accompagnamento post-formativo	4
Interventi di consulenza orientativa	20
<b>Transizione e inserimento lavorativo</b>	
Tirocini di orientamento	160
Tirocini di preinserimento lavorativo	920
<b>Supporto ai processi di apprendimento</b>	
Interventi di accompagnamento per la crescita personale e professionale	24
Interventi di sostegno per favorire i processi di apprendimento in soggetti che mostrano particolari difficoltà	24

Per gli interventi esclusivamente di Supporto Formativo (interventi semplici) la durata è costituita dalla somma delle varie attività che si intendono realizzare.

Nei tirocini di orientamento le ore dedicate all'**assistenza** non possono essere previste in misura superiore al 10% della durata degli stessi ad eccezione dei tirocini previsti per soggetti in situazione di disagio e di handicap, per i quali detto limite massimo è elevato al 20% della durata del tirocinio stesso.



Nel caso di tirocinio di **preinserimento** lavorativo rivolto a persone in difficoltà occupazionale per situazione di disagio sociale o con handicap fisico e/o sensoriale, le ore di assistenza possono essere previste in misura massima pari al 30% della durata del tirocinio. Per le persone in situazione di handicap psichico, le ore di assistenza possono essere previste in misura massima pari al 50% della durata del tirocinio.

La natura delle figure professionali coinvolte nelle varie attività di supporto deve essere coerente con le caratteristiche del servizio richiesto.

### **Numero dei partecipanti**

Le attività di supporto formativo possono essere individuali, di gruppo o di gruppo classe.

### **3.3 GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE A DOMANDA INDIVIDUALE ATTUATI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI FORMATIVI**

Le fasi procedurali previste sono schematizzate di seguito.

#### **Destinatari e modalità di acquisizione dei buoni formativi**

I Buoni formativi sono erogati dalla Provincia Autonoma di Trento tramite la struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo - su domanda di uomini e donne che abbiano concluso il ciclo della scuola secondaria di I grado, o che prima della riforma di cui alla Lg. 53/2003, abbiano assolto l'obbligo scolastico o siano stati prosciolti dallo stesso, a prescindere dalla loro condizione occupazionale. Nel caso di occupati la domanda formativa deve rispondere esclusivamente ad una esigenza individuale del soggetto richiedente e le azioni formative devono essere seguite al di fuori dell'orario di lavoro o ricorrendo ai congedi formativi e/o permessi previsti dalla normativa o dalla disciplina contrattuale vigente.

La Provincia Autonoma di Trento tramite la struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo - mette a disposizione dei cittadini servizi territoriali di orientamento, attraverso Sportelli per l'Orientamento Formativo che erogano i Buoni Formativi secondo le seguenti modalità.

La persona interessata al buono formativo si rivolge ad uno degli Sportelli, presso cui si può avvalere dei servizi previsti e presenta presso lo stesso domanda di acquisizione del buono.

L'Amministrazione assegna i buoni formativi, previsti in un numero indicativo di circa 300 per ogni mese, analizzando le istanze presentate dai cittadini e predisponendo graduatorie mensili, (fatte salve eventuali problematiche di ordine tecnico-amministrativo che impediscano il rispetto del termine) formalizzate secondo le priorità di seguito indicate:

A) richieste presentate dalle seguenti categorie di soggetti e certificate dai servizi pubblici competenti ove necessarie:

A1. persone in situazione di svantaggio e/o disagio, intendendo in questo ambito le seguenti fasce di utenza:

- alcoolisti ed ex alcoolisti;
- ex detenuti;
- persone in età lavorativa, prive di occupazione e alla ricerca di un impiego;
- persone disoccupate segnalate dell'Agenzia del Lavoro in quanto destinatarie di specifici percorsi di rimotivazione, orientamento o reinserimento professionale (ex Dlgs. N. 181/2000 e s.m.);
- immigrati extra-comunitari;
- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- minoranze etniche;
- nomadi;
- sieropositivi da HIV;
- soggetti in uscita dal mondo della prostituzione;
- rifugiati;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti;
- iscritti alle liste di mobilità;
- soggetti appartenenti a nucleo familiare in condizioni di "minimo vitale";
- soggetti con reddito e patrimonio familiare che diano luogo ad un indice I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica e Familiare) pari allo 0,4 dei valori tabellari

definiti dall'Opera Universitaria di Trento, per l'esonero totale dalle tasse universitarie (attestato da un CAAF);

Le condizioni richieste per il riconoscimento di detta precedenza devono comunque essere attestate secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 di data 28.12.2000.

A2. persone di età superiore ai 45 anni, prive di trattamento pensionistico;

A3. persone prive di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente;

A4. donne;

B) l'ordine cronologico di presentazione della domanda;

C) a prescindere dalle condizioni esplicitate alle lettere A) e B) hanno precedenza coloro che non hanno mai ottenuto un buono formativo.

Saranno oggetto di una apposita graduatoria, indicativamente mensile, le richieste presentate da lavoratori che risultino "occupati" al momento della presentazione della domanda di adesione al corso. Sarà data priorità ai lavoratori ultraquarantacinquenni, con precedenza alle donne lavoratrici e in generale ai soggetti occupati con reddito e patrimonio che diano luogo ad un indice I.C.E.F. (indicatore della condizione Economica e Familiare) pari allo 0,4 dei valori tabellari definiti dall'Opera Universitaria di Trento, per l'esonero dalle tasse universitarie (attestate da un CAAF). Le condizioni per il riconoscimento di dette precedenze devono comunque essere attestate secondo quanto previsto dal DPR 445 del 28.12.2000. Con riferimento alle graduatorie indicate, a parità di requisiti del richiedente avrà la precedenza la collocazione del medesimo nella graduatoria per "occupati" (Misura D1) rispetto alla graduatoria relativa alla generalità dei cittadini (Misura C4).

Le richieste di buoni rimaste invase saranno collocate nella graduatoria successiva.

La graduatoria viene resa pubblica presso gli Sportelli d'orientamento formativo.

Per ciascuna graduatoria nell'ambito dei singoli Comprensori dovranno essere in ogni caso erogati almeno n. 6 voucher per ciascun ambito/categoria di intervento in modo da garantire l'attivazione di almeno un percorso.

Il valore nominale del Buono Formativo è di Euro 1.500,00.

Ogni soggetto può acquisire un numero massimo di due buoni formativi nell'arco di ogni anno solare, per la frequenza di percorsi diversi.

La richiesta del Buono Formativo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

### **Ambiti-categorie di intervento**

Il Buono Formativo viene concesso per la partecipazione ad uno degli interventi corsuali formalizzati in un apposito catalogo, che prevede una offerta formativa riferita alle aree:

a) informatica;

b) lingue straniere.

Ciascun percorso proposto non deve avere una durata inferiore a 24 ore. Esso deve inoltre essere organizzato secondo modalità in grado di favorire la frequenza di lavoratori occupati al di fuori dell'orario di lavoro.

Il catalogo dei percorsi formativi deve prevedere un'offerta articolata per Comprensorio, individuato sulla base di quanto previsto dalla L.P. 2 marzo 1964, n. 2.

### **Modalità di fruizione dei Buoni Formativi**

I soggetti aventi diritto al buono provvedono al ritiro presso lo sportello ove hanno inoltrato la richiesta; il buono riporta la data di emissione ed è costituito da tre parti (due figlie e una matrice).

Il titolare deve utilizzare il buono presso un gestore, la cui offerta sia a catalogo, entro sei mesi dalla data di emissione stampata sullo stesso e comunque entro la scadenza del catalogo dell'offerta formativa; operata la scelta, l'adesione ad un percorso avviene mediante consegna di una parte figlia del buono formativo al gestore e dell'altra parte figlia ad uno Sportello d'orientamento formativo; la matrice è trattenuta dal titolare che può optare per qualsiasi percorso iscritto a catalogo, a prescindere dalla propria residenza o domicilio.

Decorso 90 giorni dalla consegna del buono al gestore, qualora l'attività formativa non abbia inizio, il titolare può chiedere la disattivazione del buono ad uno Sportello, che vi provvede dandone comunicazione al medesimo gestore; dopo la disattivazione, l'utente può richiedere l'emissione di un nuovo buono formativo.

Per qualsiasi problema connesso all'attività corsuale l'utente si può rivolgere a uno Sportello per l'Orientamento formativo.

Prima dell'avvio dell'azione formativa il titolare del buono, se richiesto dal gestore, deve versare una cauzione, in misura massima pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00); il gestore restituisce la cauzione al termine del corso, se risultano adempite le condizioni minime di frequenza, oppure al momento dell'eventuale sospensione del corso da parte dell'Amministrazione provinciale; se la frequenza è stata inferiore al minimo stabilito, il gestore può trattenere la cauzione versata.

Al termine della frequenza dell'attività formativa, che deve essere pari o superiore al 70% delle ore in programma (accertata attraverso le firme dei partecipanti sul registro tenuto dal gestore), il titolare è tenuto a consegnare al gestore la matrice, debitamente sottoscritta, per i successivi adempimenti; l'utente può annotare sulla matrice eventuali osservazioni.

#### **L'Ente che offre interventi a catalogo è obbligato a:**

- ricevere le adesioni da parte dei titolari dei buoni;
- effettuare la prestazione qualora vi siano adesioni al singolo percorso da parte di titolari di buoni formativi nel numero minimo di 6;
- attivare il percorso entro 30 giorni dal raggiungimento del numero minimo di 6 adesioni;
- non superare il numero massimo di 12 partecipanti ad ogni singolo percorso;
- reiterare il percorso qualora ulteriori richieste raggiungano il numero minimo di 6 adesioni;
- accettare e favorire l'attività di informazione e di orientamento a favore dei soggetti interessati ai buoni formativi da parte degli sportelli attivati dalla P.A.T., nell'ambito dei servizi di informazione e di orientamento sopra indicati;
- riservare ai soli titolari di buono formativo la partecipazione ai percorsi.

L'avvio del corso deve essere preventivamente segnalato da parte del gestore allo sportello, con l'indicazione del calendario delle attività formative. L'Amministrazione si riserva di esercitare il controllo riguardante l'attuazione dell'azione formativa, lo stato di avanzamento della stessa ed il rispetto da parte del gestore degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, effettuando nel corso delle attività visite ispettive presso le sedi formative, anche in occasione dello svolgimento delle lezioni. Eventuali variazioni di calendario e/o di sede formativa devono essere preventivamente comunicate allo sportello.

Per gravi ragioni il gestore può motivatamente proporre allo Sportello l'allontanamento di un utente dal percorso. Sentito l'utente interessato, lo Sportello può autorizzare il gestore ad allontanarlo.

La riscossione dei Buoni Formativi da parte del gestore avviene entro 90 giorni dalla data di emissione delle fatture o note spese presentate, secondo le seguenti modalità:

1. presentazione unitamente alla fattura di ogni singola attività formativa conclusa, della lista nominativa dei partecipanti e delle parti figlie e matrici relative ai buoni formativi raccolti;
2. presentazione di una relazione che dia conto del percorso tecnico realizzato e degli esiti formativi conseguiti.

## **BORSE DI STUDIO**

### **3.4 a) BORSE DI STUDIO PER DOCENTI**

#### **Destinatari**

Possono risultare beneficiari delle Borse di studio (ad esclusione delle incentivazioni previste nelle attività della Misura D4) solo i docenti che, al momento della richiesta della medesima risultino dipendenti (con rapporto di lavoro di tipo subordinato, anche temporaneo) di un istituto (comprese le scuole dell'infanzia) con sede in Provincia di Trento o di una struttura formativa provinciale o degli enti di cui all'art. 11 L.P. 21/87 e con attività articolo 12 L.P. 21/87.

#### **Modalità di richiesta delle Borse di studio.**

Le persone interessate possono richiedere la concessione della Borsa di studio alla Struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento.

Le domande di concessione saranno valutate a prescindere da qualsiasi requisito di ordine reddituale o patrimoniale, nei limiti delle disponibilità finanziarie definite nella programmazione di settore e comunque con l'intendimento di favorire l'accesso al maggior numero di soggetti richiedenti.

#### **Percorsi per i quali è ammessa la richiesta di concessione di una Borsa di studio**

La richiesta di concessione della Borsa di studio può essere proposta per la frequenza agli interventi di specializzazione post secondari superiori, previsti per il sostegno scolastico, organizzati dal sistema universitario nazionale ed europeo, agli insegnanti della scuola e della formazione professionale, con precedenza ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Obiettivo dell'azione è l'accrescimento e l'aggiornamento della conoscenza teorica e della prassi didattica, rivolgendo particolare attenzione nell'ambito della specializzazione post-secondaria superiore alle metodologie didattiche, agli aspetti comunicativi e relazionali, psicologici e psicopedagogici.

Le attività formative per le quali può essere riconosciuta la Borsa di studio sono:

- i corsi previsti dal sistema Universitario Europeo per la formazione degli insegnanti di sostegno riconosciuti dal sistema nazionale;
- i moduli di specializzazione sull'handicap previsti all'interno dei corsi di laurea in Scienze della Formazione (artt. 3 e 4 Decreto Ministeriale 26.05.1998) ;
- i moduli previsti dal corso pluriennale di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinato al personale già in servizio a tempo indeterminato con un minimo di durata del percorso di 100 ore (art. 7 Decreto Interministeriale n. 460 24.11.1998);
- il corso per l'abilitazione alle attività didattiche di sostegno di almeno 800 ore (Decreto Ministeriale 20.02.2002);
- il corso per la formazione di insegnanti specializzati nel sostegno agli alunni in situazioni di handicap nella scuola secondaria (art.14 Legge n. 104 5.02.1992)
- i moduli previsti dai corsi per il sostegno ad alunni in situazioni di handicap, rivolti agli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, primaria e della formazione professionale.

#### **Modalità di fruizione delle Borse di studio**

L'erogazione dell'importo previsto avviene previa richiesta da parte del beneficiario supportata dalla certificazione dell'avvenuto superamento delle prove d'esame e dalla documentazione di spesa. Possono essere presentate domande relative a frazioni temporali o moduli di un percorso formativo

con una durata minima pari a 100 ore. Nel caso di percorsi pluriennali l'ammontare della Borsa di studio viene frazionato in relazione alla durata del percorso previsto per ogni singola annualità.

#### **Importo delle Borse di studio**

L'importo delle Borse di studio viene stabilito nella misura massima del doppio delle tasse di iscrizione e frequenza previste dall'ente presso il quale si svolge l'intervento formativo, con un tetto massimo di €2.600,00 per ciascun anno.

I criteri per l'erogazione e fruizione delle borse di studio sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale.

### **3.4. b) BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI E LAUREATI**

#### **Destinatari:**

Al fine di facilitare l'accesso al lavoro di laureandi e laureati, da non più di 12 mesi, sono bandite borse di studio della durata da 6 a 12 mesi per progetti di sviluppo e ricerca di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi e per la diffusione di nuove tecnologie o nuovi sistemi organizzativi e gestionali.

I laureandi o laureati devono presentare una proposta di progetto operativo per attività che coinvolgano l'azienda destinataria, centri di ricerca pubblici o privati, o Università, al fine di sviluppare e ampliare nuove competenze professionali utili all'azienda destinataria.

#### **Modalità di richiesta:**

Le persone interessate possono richiedere la concessione della borsa di studio, che sarà valutata sulla base di criteri che privilegiano il contenuto innovativo e scientifico.

#### **Importo delle Borse di studio:**

L'importo delle Borse di studio viene stabilito nella misura massima di € 520,00 mensili, che possono essere maggiorati fino ad un massimo del 100% in relazione alle spese da sostenersi per esperienze extraprovinciali.

Il presente intervento è finanziato dall'Agenzia del Lavoro, nelle attività della misura D4.

### **3.4. c) PREMI DI SPECIALIZZAZIONE**

#### **Destinatari:**

Allo scopo di facilitare e migliorare il livello di professionale del management, dei tecnici e dei quadri aziendali, l'Agenzia del Lavoro finanzia premi di specializzazione o di aggiornamento a favore di diplomati, laureati o laureandi, in fase di inserimento lavorativo o di sviluppo di carriera.

#### **Modalità di richiesta:**

Le imprese, le società e i consorzi, gli enti e le associazioni, dotati di partita IVA, possono presentare progetti di valorizzazione professionale di propri dipendenti o di inserimento nel proprio organico di diplomati, laureati o laureandi.

Il regolamento attuativo è riportato nel “Documento degli interventi di politica del lavoro”.

### **Importo dei premi di specializzazione:**

L'importo dei premi di specializzazione va da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.800,00.

Il presente intervento è finanziato dall' Agenzia del Lavoro, nelle attività della misura D4.

### **3.5 GLI INTERVENTI FORMATIVI DA FINANZIARE MEDIANTE ESPERIMENTO DI PROCEDURE DI APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO (Capo III art. 23 del regolamento - D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27.12.2000 e s.m.i)**

Gli interventi di formazione e aggiornamento delle figure del sistema formativo sono finanziati mediante le procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti di servizi pubblici, di seguito specificate:

- per appalti sotto la soglia comunitaria, sarà applicata la normativa sull'attività contrattuale della Provincia (L.P. n. 23/90);
- nel caso di appalti il cui valore sia superiore alla suddetta soglia, sarà applicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi (D.Lgs. n. 157/95) e dalla nuova direttiva 2004/18/CE dal momento in cui essa assumerà efficacia;
- nel caso la normativa lo consenta, può essere esperita anche la trattativa privata, nel rispetto dei principi del Trattato CE di “parità di trattamento”, di “trasparenza”, di “riconoscimento reciproco” e di “proporzionalità”. In tale circostanza la trattativa privata dovrà pertanto:
  - 1) essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione della volontà della Provincia di attivare tale procedura;
  - 2) prevedere l'acquisizione di candidature di soggetti potenzialmente interessati alla presentazione di un'offerta contrattuale;
  - 3) prevedere, a prescindere dall'importo della procedura, l'attivazione di un “confronto concorrenziale” fra i soggetti di cui al precedente punto 2, così come previsto dall'art. 21 comma 5 della L. P. n. 23/90.

Le offerte presentate dagli organismi interessati sono valutate da una commissione di gara. Il criterio di valutazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei parametri indicati dal bando.

I rapporti giuridici ed economici fra la Provincia Autonoma di Trento ed i soggetti attuatori assegnatari di attività formative mediante esperimento di procedura di appalto di pubblico servizio, sono regolati dal contratto di appalto stipulato con i soggetti medesimi.



## **4. LE MODALITÀ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE O ALL'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO**

L'Agenzia del Lavoro nell'ambito della propria programmazione delle attività prevede delle tipologie di finanziamento per l'assunzione di persone in difficoltà occupazionali presso datori di lavoro e delle linee di interventi finanziari a sostegno dell'avvio di nuove attività di lavoro autonomo.

Con la conferma, per scorrimento, dell'efficacia per l'anno 2006 e 2007, del Documento dei Criteri degli Interventi di Politica del Lavoro, per il triennio 2004/2006, le modalità generali di assegnazione sono le seguenti:

### **Avvio di iniziative di lavoro autonomo**

**Relativamente all'avvio di nuove attività d'impresa**, i beneficiari sono coloro che, alla data di avvio, risultino appartenere alle seguenti tipologie:

### **1<sup>A</sup> LINEA DI FINANZIAMENTO**

- a) lavoratori inseriti nelle liste di mobilità provinciale istituite con deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego n. 209 d.d. 22/01/1997 e n. 289 d.d. 26.03.2002 e ss.mm.; lavoratori inseriti nella lista di premobilità provinciale ai sensi del protocollo d'intesa in materia di mobilità di data 30/03/1993; lavoratori inseriti nella lista di mobilità prevista dalla Legge n. 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni; lavoratori che superato il periodo massimo di mobilità loro concesso ai sensi della Legge n. 223/91, non hanno ancora trovato occupazione;
- b) persone disoccupate per cessazione di attività produttiva o riduzione di personale, con un rapporto continuativo di lavoro presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 24 mesi;
- c) persone emigrate e rimpatriate di origine trentina ai sensi della L.P. 03/11/2000, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni che siano in stato di disoccupazione;
- d) donne che si presentano per la prima volta sul mercato del lavoro o che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo una assenza superiore ai 24 mesi;
- e) persone inoccupate o disoccupate da più di 6 mesi;
- f) persone che si pongono sul mercato del lavoro a seguito di esperienza d'inserimento lavorativo attivato in base all'Azione 9, prevista dal documento degli "Interventi di Politica del Lavoro
- g) persone disoccupate riconosciute invalide ai sensi della Legge n. 68/99.

**Il finanziamento erogato si configura come un "sostegno al reddito" a fondo perduto**, variabile in base all'appartenenza del soggetto richiedente alle tipologie e in base al sesso riportato dal prospetto di cui al paragrafo 8.f).

### **ITER PROCEDURALE:**

**Vincolo:** La domanda deve essere presentata, trascorsi almeno 90 giorni dalla data di avvio attività, ma non oltre i 270 giorni.

**Modalità di assegnazione dell'intervento:** Verifica dei requisiti di accesso al finanziamento.

**Modalità di erogazione dell'intervento:** In un'unica soluzione e trascorsi sei mesi dalla data di avvio attività.

## **Finanziamenti per incentivare le assunzioni di persone in difficoltà occupazionale**

Con la conferma, per scorrimento, dell'efficacia per l'anno 2006 e 2007, del Documento dei Criteri degli Interventi di Politica del Lavoro, per il triennio 2004/2006, le modalità generali di assegnazione sono le seguenti.

**Relativamente ai finanziamenti per incentivare le assunzioni di persone in difficoltà occupazionale** presso datori di lavoro privati ed enti pubblici economici sono previsti interventi per:

### **1^ TIPOLOGIA**

Assunzione a tempo indeterminato di:

- a) lavoratori di età superiore a 32 anni inseriti in lista di mobilità provinciale (del. 209/97 – del. 289/02); lavoratori inseriti nella lista di premobilità provinciale ai sensi del protocollo d'intesa in materia di mobilità di data 30/03/1993; lavoratori che superato il periodo massimo di mobilità loro concesso ai sensi di legge, non hanno ancora trovato occupazione;
- b) persone emigrate e rimpatriate di origine trentina ai sensi della L.P. 3/11/2000 n. 12 e ss.mm. in stato di disoccupazione;
- c) donne di età superiore a 32 anni disoccupate da più di 12 mesi o che si presentano per la prima volta sul mercato del lavoro o che si ripresentano dopo una assenza superiore ai 24 mesi;
- d) maschi di età superiore a 32 anni disoccupati da più di 12 mesi;
- e) persone che si pongono sul mercato del lavoro a seguito di un percorso di sostegno all'inserimento lavorativo attivato in base all'Azione 9 prevista dal Documento Interventi di Politica del Lavoro ;
- f) persone che si pongono sul mercato del lavoro a seguito di esperienze di inserimento nei lavori socialmente utili;

### **ITER PROCEDURALE:**

**Vincolo** L'accesso agli incentivi economici avviene a seguito della presentazione di apposita domanda in concomitanza con la comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego competente.

#### **Modalità**

**di assegnazione  
dell'intervento**

Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento.

#### **Modalità**

**di erogazione**

**dell'intervento** Il contributo erogato al datore di lavoro ha durata biennale. Esso viene erogato in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione. La maturazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro.

## **2^ TIPOLOGIA**

➤ Possono essere ammesse a contributo le assunzioni connesse a trasferimento di azienda solo nei casi contemplati dall'art. 47, 5 comma della L. 29.12.1990 n. 428 secondo le condizioni previste dai criteri del documento Interventi di politica del lavoro.

## **ITER PROCEDURALE**

### **Vincolo**

Solo nei casi contemplati dall'art. 47, comma 5 della L. 29.12.1990 n. 428 mediante presentazione di una apposita domanda preventiva e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- trasferimento d'azienda effettuato in conformità alla legislazione vigente;
- stipulazione di uno specifico accordo sindacale;
- garanzia, da parte del datore di lavoro subentrante, di continuità dell'attività produttiva per almeno 24 mesi oltre la durata prevista per la fruizione delle agevolazioni;
- presentazione all'Agenzia del Lavoro, all'atto della richiesta di intervento, di garanzia fideiussoria a favore della medesima Agenzia, di importo corrispondente al valore dei benefici richiesti;
- predisposizione di un piano industriale che dovrà essere valutato positivamente dal competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento;
- dichiarazione all'atto della richiesta di contributo che il datore di lavoro subentrante non rientra nelle previsioni di cui all'art. 8, c. 4 bis, della L. 223/91, ferme restando le nozioni di collegamento e controllo societario espresse all'art. 2359 del codice civile;
- impegno del datore di lavoro subentrante a non porre in essere, per tutto il periodo indicato (minimo 48 mesi), operazioni societarie che comportino l'instaurazione con il datore di lavoro cedente di rapporti di collegamento o controllo rilevanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

### **Modalità**

#### **di assegnazione**

**dell'intervento:** Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento.

### **Modalità**

#### **di erogazione**

#### **dell'intervento**

La maturazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro. Il contributo erogato al datore di lavoro ha durata biennale. Esso viene erogato in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione dei lavoratori.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene dopo aver accertato il corretto adempimento di tutte le obbligazioni richieste all'azienda e previo parere positivo del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro.

## **2^ a) TIPOLOGIA**

Su segnalazione dell'Agenzia del Lavoro, la Commissione Provinciale per l'Impiego prende in esame:

- richieste di interventi riferiti all'assunzione di personale, che, pur non in possesso di tutti i requisiti formali di cui alla lettera a) dei criteri del documento degli Interventi di Politica del Lavoro per l'incentivazione delle assunzioni di soggetti appartenenti a fasce deboli (lavoratori in mobilità provinciale, premobilità provinciale usciti dalla mobilità) integrino in modo

comprovato e comunque conosciuto i presupposti di una situazione sotto il profilo sostanziale analoga alle tipologie di cui alla medesima lettera a);

- richieste di interventi in caso di trasferimenti di azienda, con non più di 15 dipendenti. In tale caso viene inviato alla Commissione Provinciale per l'Impiego un progetto contenente l'impegno dell'azienda subentrante a salvaguardare, in tutto o in parte, l'occupazione, unitamente a eventuale accordo sindacale;

L'Agenzia del Lavoro provvede a deliberare in conformità alle indicazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego.

### **Vincolo**

Presentazione di apposita richiesta di intervento presso l'Agenzia del Lavoro la quale provvederà a deliberare in conformità alle indicazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego sul caso in questione

### **Modalità**

#### **di assegnazione**

**dell'intervento:** Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento e deliberazione dell'Agenzia in conformità alle indicazioni della Commissione Provinciale per l'Impiego.

### **Modalità**

#### **di erogazione**

#### **dell'intervento**

La maturazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro. Il contributo erogato al datore di lavoro ha durata biennale secondo gli importi previsti dalla lettera a)(lavoratori in mobilità provinciale, premobilità provinciale, usciti dalla mobilità). Esso viene erogato in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione dei lavoratori.

## **3^ TIPOLOGIA**

- 1) Incentivi per l'assunzione a tempo determinato, indeterminato o con contratto d'inserimento o eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti rientranti nelle sotto riportate tipologie da parte di datori di lavoro privati;
- 2) Rimborso costi d'adattamento del posto di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato, ma non inferiore a 12 mesi, di soggetti rientranti nelle sotto riportate tipologie da parte di datori di lavoro privati.

- a) persone in età lavorativa ex alcolisti, ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi Sociosanitari (Ser.t. , Servizio Alcologia);
- b) persone non rientranti nella tutela di cui alla L. 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale;
- c) persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti affidati ai servizi sociali in regime di cui all'art. 47 e ss. mm. dell'ordinamento penitenziario con certificazione dei competenti servizi sociali

## **ITER PROCEDURALE**

### **Vincolo**

- 1) L'accesso agli incentivi per l'assunzione avviene a seguito di specifica procedura consistente in:
  - a) colloquio con il potenziale lavoratore e compilazione della scheda di adesione;

- b) acquisizione di idonea certificazione/relazione da parte dei competenti servizi Sociosanitari, concernente la situazione che pone il soggetto nell'ambito di un processo di emarginazione sociale;
- c) colloquio con il potenziale datore di lavoro che evidenzi la natura dell'intervento, con conseguente presentazione della richiesta di incentivazione;
- d) invio alla struttura Centrale della documentazione ai fini del proseguimento dell'iter procedurale relativo al contributo.

2) L'accesso agli incentivi per il rimborso dei costi per l'adattamento del posto di lavoro avviene a seguito della presentazione di apposita domanda.

### **Modalità**

#### **di assegnazione dell'intervento**

- 1) Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento e presa in carico del soggetto da parte dell'operatore della mediazione competente per territorio.
- 2) Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento

### **Modalità**

#### **di erogazione dell'intervento**

- 1) Il contributo per l'assunzione erogato al datore di lavoro ha durata annuale o pluriennale in relazione al tipo di contratto di lavoro attivato.  
La maturazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate. L'erogazione del contributo avviene in rate annuali posticipate ovvero successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 2) Il contributo a rimborso dei costi d'adattamento del posto di lavoro viene erogato in un'unica soluzione ad assunzione avvenuta e su presentazione di idonea documentazione comprovante l'acquisto delle attrezzature e/o l'esecuzione dei lavori.

## **4^ TIPOLOGIA**

- 1) Incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili aventi un grado di invalidità compreso tra il 46% e 66% da parte di datori di lavoro privati, non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99.
- 2) Incentivi per l'assunzione a tempo determinato o di inserimento di soggetti disabili iscritti negli elenchi provinciali di cui alla legge 68/99 da parte di datori di lavoro privati, non tenuti, all'atto dell'assunzione, ad effettuare assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/99.
- 3) Rimborso costi per l'adattamento del posto di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili iscritti negli elenchi provinciali di cui alla legge 68/99 da parte di datori di lavoro privati.

## **ITER PROCEDURALE**

### **Vincolo**

L'accesso agli incentivi economici di cui ai punti 1) e 2) avviene a seguito della presentazione di apposita domanda preventiva all'assunzione, mentre per il punto 3) la domanda va presentata di norma prima dell'acquisto degli ausili tecnici e/o dell'inizio dei lavori di adattamento.

### **Modalità**

#### **di assegnazione**

**dell'intervento:** Verifica del possesso dei requisiti di accesso al finanziamento.

### **Modalità**

#### **di erogazione**

#### **dell'intervento**

Per gli incentivi di cui al punto 1): il contributo erogato al datore di lavoro ha durata biennale. Esso viene erogato in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione. La maturazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro.

Per gli incentivi di cui al punto 2): il contributo erogato al datore di lavoro ha durata di norma annuale, oppure proporzionale in riferimento alla durata del contratto a termine, se inferiore all'anno. Esso viene erogato in un'unica rata posticipata, calcolata a partire dalla data di assunzione.

Per gli incentivi di cui al punto 3) : il contributo viene erogato in un'unica soluzione ad assunzione avvenuta e su presentazione di idonea documentazione comprovante l'acquisto delle attrezzature e/o l'esecuzione dei lavori.

## **4.1. LE MODALITA' GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER SVILUPPO DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI O SVANTAGGIATI**

L'Agenzia del Lavoro intende sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo (cooperative di tipo B di cui alla legge 381/91) o i loro consorzi al fine di promuovere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di soggetti disabili o socialmente svantaggiati.

Con la conferma, per scorrimento, dell'efficacia per l'anno 2006 e 2007, del Documento dei Criteri degli Interventi di Politica del Lavoro, per il triennio 2004/2006, le modalità generali di erogazione dei contributi sono le seguenti:

Si considerano soggetti svantaggiati:

- le persone previste dal primo comma dell'art. 4 della Legge n. 381/91
- le persone individuate dalla L.P. n. 14/91
- le persone di cui all'art. 18 del D.lgs n. 286/98

## **ITER PROCEDURALE**

**Vincolo:** le cooperative presentano all’Agenzia del Lavoro un progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati caratterizzato dai seguenti elementi:

- un piano d’impresa
- una relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa
- l’indicazione del rapporto tra soggetti svantaggiati e non
- le metodologie di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati

Il progetto viene sottoposto alla valutazione di un apposito Comitato tecnico istituito presso l’Agenzia del Lavoro che esprime, nel merito, un parere.

**Modalità  
di assegnazione  
dell’intervento**

Verifica dei requisiti previsti dai soggetti al momento dell’inserimento in cooperativa.

**Modalità  
di erogazione  
dell’intervento**

Il contributo, erogato trimestralmente alle cooperative, prevede, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, fino al:

- 60% del costo complessivo del lavoro per il primo anno
- 40% del costo complessivo del lavoro per il secondo anno
- in casi particolari, previo parere del Comitato tecnico, fino al 30% del costo complessivo del lavoro per il terzo anno
- per soggetti seguiti dal Servizio di Salute Mentale fino al 20% del costo complessivo del lavoro per un periodo massimo di 5 anni.

Per le assunzioni a tempo determinato un contributo fino al 40% del costo del lavoro.

Contributo fino al 50% del costo del lavoro dei tutor aziendali (fino al 60% per il responsabile sociale).

Contributo a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti propedeutici alla costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €26.000,00.

Attuazione diretta o finanziamento di attività di formazione professionale.

Contributi fino al 90% del costo sostenuto dalle Cooperative o loro Consorzi per consulenze relative a problemi di organizzazione e di sviluppo aziendale.

Copertura dei costi della formazione erogata a favore di soggetti disabili di cui alla Legge 68/’99.

#### **4.2 LE MODALITA’ GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI INCENTIVI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

L’Agenzia del Lavoro può concedere contributi ai Comuni, anche associati tra loro, Comprensori ed Ipab che promuovono progetti per lavori di utilità collettiva al fine di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli nonché di favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale.

Con la conferma, per scorrimento, dell'efficacia per l'anno 2006 e 2007, del Documento dei Criteri degli Interventi di Politica del Lavoro, per il triennio 2004/2006, le modalità generali di erogazione dei contributi sono le seguenti:

Soggetti beneficiari dell'intervento:

- donne disoccupate d'età superiore ai 32 anni;
- maschi disoccupati da almeno 12 mesi di età compresa tra i 32 ed i 45 anni;
- maschi disoccupati di età superiore ai 45 anni;
- persone disoccupate con più di 25 anni riconosciute invalide ai sensi della L. n. 68/99;
- persone con più di 25 anni in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, o portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali, segnalati dai servizi sociali e/o sanitari territoriali attraverso apposita certificazione.

## **ITER PROCEDURALE**

### **Vincolo**

I Comuni, Comprensori ed Ipab presentano a partire dal 20 gennaio di ciascun anno fino al 15 febbraio, una domanda di progetto indicante il numero di soggetti da attivare e la durata del periodo lavorativo (compresa tra 4 e 10 mesi), corredato da una relazione illustrativa indicante i lavori da svolgere.

I progetti vengono valutati e approvati con determinazione del Dirigente dell'Agenzia.

La realizzazione dei progetti deve essere affidata a cooperativa di produzione e lavoro, a cooperative sociali oppure all'Azienda Speciale Consorziale di Trento-Sopramonte o alla Magnifica Comunità di Fiemme.

### **Modalità**

#### **di assegnazione**

**dell'intervento** Verifica della tipologia di lavori richiesta e della disponibilità delle opportunità occupazionali richieste in base al reale stato di bisogno del Comune, Comprensorio ed Ipab titolare del progetto risultante dalle liste dei lavoratori approvate dalle Commissioni Locali per l'Impiego, al grado di attivazione del progetto nell'anno precedente ed al rispetto delle regole di composizione delle squadre.

### **Modalità**

#### **di erogazione**

**dell'intervento** Il contributo è calcolato nel seguente modo:

- 100% del costo lavoro sostenuto per il caposquadra (IVA inclusa);
- 70% del costo lavoro sostenuto per gli operai (IVA inclusa).

Il contributo così determinato, è erogato in due rate:

- la prima rata del contributo a titolo di acconto, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori (liquidato d'ufficio);
- il restante a saldo a fine lavori, dietro presentazione, da parte dei Comuni, Comprensori ed Ipab, di rendicontazione relativa ai costi effettivamente sostenuti dalle cooperative affidatarie dei lavori.



### **4.3 LE MODALITA' GENERALI DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

Attivazione di tirocini formativi e di orientamento a favore di persone disabili o appartenenti alle sotto riportate tipologie, allo scopo di favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso esperienze di addestramento professionale sul luogo di lavoro. I tirocini possono essere attivati sia presso i datori di lavoro pubblici che privati ed hanno una durata massima di 24 mesi per le persone disabili e di 12 mesi per i soggetti svantaggiati.

- a) persone in età lavorativa ex alcolisti, ex tossicodipendenti, con certificazione dei competenti servizi Sociosanitari (Ser.t. , Servizio Alcologia);
- b) persone non rientranti nella tutela di cui alla L. 68/99, in difficoltà occupazionale in quanto portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali e oggetto di processi di emarginazione sociale;
- c) persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, compresi gli ex detenuti affidati ai servizi sociali in regime di cui all'art. 47 e ss.mm. dell'ordinamento penitenziario con certificazione dei competenti servizi sociali..

#### **ITER PROCEDURALE**

##### **Vincolo**

Il tirocinio viene attivato in seguito della presentazione di apposita domanda ed alla stipula di una convenzione contenente il progetto formativo/orientativo.

##### **Modalità**

###### **di assegnazione dell'intervento**

Valutazione dell'operatore, anche in collaborazione con il Gruppo Tecnico, circa l'opportunità di attivare il tirocinio e verifica del possesso dei requisiti di accesso allo stesso.

##### **Modalità**

###### **di erogazione dell'intervento**

Al tirocinante viene corrisposta mensilmente una borsa tirocinio, mentre all'azienda o ente ospitante viene corrisposto un premio di collaborazione, erogato semestralmente o alla fine del progetto di tirocinio, se la durata dello stesso non consente la completa maturazione della rata semestrale. L'Agenzia del Lavoro si fa carico inoltre della copertura assicurativa e di eventuali costi di insegnamento extra aziendale.

L'operatore provvede a monitorare l'esperienza del tirocinio attivato.

### **5. LE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA AI SISTEMI (AZIONI AVENTI CONTENUTO NON FORMATIVO)**

Gli interventi di accompagnamento e di assistenza ai sistemi sono assegnati in gestione mediante le procedure previste dalla normativa vigente per gli appalti di servizi pubblici. In particolare, per appalti sotto la soglia comunitaria, sarà applicata la normativa sull'attività contrattuale della

Provincia (L.P. n. 23/90); nel caso di appalti il cui valore sia superiore alla suddetta soglia, sarà applicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi (D.Lgs. n. 157/95) e dalla nuova direttiva 2004/18/CE dal momento in cui essa assumerà efficacia. Nel caso la normativa lo consenta, può essere esperita anche la trattativa privata, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità. In tale circostanza la trattativa privata dovrà pertanto:

- 1) essere preceduta da una adeguata pubblicizzazione della volontà della Provincia di attivare tale procedura;
- 2) prevedere l'acquisizione dell'elenco di soggetti potenzialmente interessati alla proposizione di una proposta di offerta contrattuale;
- 3) prevedere, a prescindere dall'importo della procedura, l'attivazione di un "confronto concorrenziale" fra i soggetti di cui al precedente punto 2, così come previsto dall'art. 21 comma 5 della L. P. n. 23/90.

Qualora si tratti di acquisire servizi di natura particolare, specialistici e con elevato grado di professionalità, la procedura sarà ridotta al solo punto sub 3) senza l'altrimenti prevista pubblicizzazione dell'intenzione dell'amministrazione a contrarre.

## **6. MODALITÀ GENERALI PER L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UN SISTEMA DI BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO**

### **Premessa**

I criteri operativi relativi all'attuazione dei buoni di servizio o di accompagnamento saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta provinciale.

L'attivazione del dispositivo dei buoni di servizio o di accompagnamento si iscrive nell'ambito di una strategia di promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro che fa leva sul sostegno al loro nucleo familiare al fine di eliminare alcuni degli ostacoli che rendono difficile la conciliazione tra accesso e mantenimento di un'occupazione e impegni familiari. Il dispositivo di erogazione di buoni è previsto nel Piano di interventi in materia di politiche familiari approvato dalla G.P. in data 24 settembre 2004, nonché dall'art. 4, comma 2 bis del Regolamento di cui al DPGP 33-51/Leg. di data 27.12.2000 e s.m.i.

### **Oggetto**

Il dispositivo di erogazione di buoni di servizio o di accompagnamento prevede le seguenti fattispecie:

- a) erogazione di buoni per conciliare tempi di famiglia e tempi di lavoro (di seguito denominati buoni di mantenimento dell'occupazione)
- b) erogazione di buoni per l'inserimento ed il reinserimento lavorativo delle donne (di seguito denominati buoni d'inserimento).

### **Tipologia di servizi acquisibili mediante il dispositivo dei buoni di servizio o di accompagnamento**

Le tipologie di servizi che possono essere acquisite dai titolari di buono (in forma anche cumulabile tra loro) sono:

1. servizi di cura ed educazione di minori presso strutture dedicate (nidi di infanzia, nidi familiari, nidi aziendali, scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, spazi appositamente strutturati, ecc.);
2. servizi di cura ed educazione di minori prestati a domicilio dei titolari di buono

### **Destinatari**

Possono usufruire dei buoni di mantenimento dell'occupazione: donne occupate (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) che hanno figli con età fino a 16 anni. Nel caso di figli con handicap psico-fisico certificato il limite di età dei figli viene innalzato fino al compimento del 18° anno.

Possono usufruire dei buoni di inserimento: donne dal momento dell'assunzione di un incarico lavorativo (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) o dell'avvio di attività di lavoro autonomo o del rientro nell'attività lavorativa dopo il congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare) che hanno figli con età fino a 16 anni. Nel caso di figli con handicap psico-fisico certificato il limite di età dei figli viene innalzato fino al compimento del 18° anno.

### **Requisiti richiesti per l'utilizzo dei buoni di servizio o accompagnamento**

L'utilizzo dei buoni di servizio o accompagnamento è legato alla compresenza dei seguenti requisiti, oltre alle caratteristiche delle destinatarie di cui al punto precedente:

- a) nucleo familiare in cui sono presenti uno o più figli con età fino a 16 anni (18 anni nel caso di figli con handicap psico-fisici), con priorità ai nuclei monoparentali,
- b) condizione economica svantaggiosa definita secondo il sistema I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica e Familiare) attestato da un CAAF.

I casi in cui sussista una criticità legata a malattia del bambino certificata per un periodo superiore a 6 mesi avranno priorità nella definizione di eventuali graduatorie per l'accesso ai buoni.

I requisiti per l'utilizzo dei buoni verranno verificati e valutati dal soggetto gestore del dispositivo dei buoni, che provvederà anche a stilare una graduatoria di merito che tenga conto delle disponibilità finanziarie

### **Soggetti erogatori dei servizi**

Sono abilitati all'erogazione dei servizi gli organismi pubblici o privati accreditati o in regime di autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di cura ed educazione di minori.

### **Tempi e modalità di erogazione dei servizi**

I soggetti erogatori dei servizi concorderanno con il soggetto gestore del dispositivo dei buoni le condizioni per l'erogazione del servizio.

### **Durata e valore massimo del buono**

La possibilità di usufruire del buoni di servizio o di accompagnamento non potrà essere superiore a 180 giorni dal momento dell'emissione dello stesso per servizi acquisibili di durata non superiore a un anno.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà specificare la tipologia di servizio richiesto, il soggetto erogatore (fatti salvi disponibilità e requisiti) e la sua articolazione.

Il valore massimo di ciascun buono di servizio è definito in misura pari a Euro 1.500,00. Il valore effettivo sarà determinato sulla base dei parametri costitutivi dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare.

### **Compartecipazione al valore del buono**

L'utilizzo del buono prevede una compartecipazione dell'utente pari al 10% del valore del buono stesso.

### **Soggetto gestore del dispositivo dei buoni**

Il soggetto gestore del dispositivo dei buoni avrà i seguenti compiti:

- svolgere la promozione del servizio sul territorio con informazione, orientamento dell'utenza, anche in raccordo con altri soggetti quali associazioni di famiglie, genitori, ecc. e sulla base delle indicazioni delle strutture del Dipartimento per le politiche sociali e del lavoro,
- contattare i soggetti erogatori dei servizi sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per le politiche sociali e del lavoro e definire con loro i pacchetti di offerta di servizi, sia in fase iniziale, che in fase di verifica periodica,

- raccogliere le domande di buoni, effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti dei beneficiari del servizio e delle eventuali priorità, e predisporre graduatorie mensili (fatte salve eventuali problematiche di ordine tecnico amministrativo che impediscano il rispetto del termine),
- svolgere un'attività di accompagnamento dell'utenza per garantire l'accessibilità ai servizi offerti,
- provvedere al monitoraggio dell'effettiva fruizione dei servizi, anche al fine di consentire un riequilibrio dei pacchetti di offerta qualora ciò si rendesse necessario,
- provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie agli erogatori dei servizi, nonché al controllo e presidio dello stato di avanzamento dell'operazione.

## **7. RACCORDO CON LE AZIONI DELL'OBIETTIVO 2**

Per l'attuazione delle misure contenute nell'asse 3 del DOCUP provinciale e per garantire la riserva di risorse aggiuntive a favore della popolazione delle aree obiettivo 2, stabilita dal Programma Operativo - Obiettivo 3:

- sono affidati interventi specificamente ed esclusivamente destinati alle risorse umane riferibili alle aree obiettivo 2, oppure questi sono assegnati con delle riserve all'interno delle procedure di assegnazione;
- sono previste delle priorità per progetti realizzati in aree obiettivo 2.

## 8. LE SPESE AMMISSIBILI

### PREMESSA

In attuazione di quanto stabilito dal Regolamento DPGP 33-51/Leg del 27 dicembre 2001 e s.m.i., in particolare di quanto previsto nell'art. 28 ed in linea con il documento relativo ai "Costi ammissibili al Fondo Sociale Europeo" su cui si è formalizzata la presa d'atto da parte del Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. in data 20 luglio 2001 ed è stato successivamente ricompreso nel Complemento di Programmazione nell'Annesso 3, si espongono di seguito la classificazione dei costi ammissibili relativi agli interventi, ai quali gli organismi gestori sono tenuti a riferirsi per l'esposizione degli stessi sia in fase di presentazione dei progetti che in fase di rendicontazione, secondo una struttura facilmente comparabile con quella del "bilancio d'esercizio" del Soggetto attuatore (raccordo con Conto Economico e quadro delle spese sostenute). In particolare vengono proposte quattro schematizzazioni relative alle seguenti fattispecie di azioni:

- a) Interventi Corsuali
  - 1) affidati in gestione con le procedure ordinaria e speciale
  - 2) finanziati con la procedura aperta
- b) Interventi di Supporto Formativo
- c) Interventi di Ricerca/Azione
- d) Borse di Studio

Analogamente allo schema di conto economico ex art. 2425 C.C. – bilancio d'esercizio – il conto economico richiede l'esposizione dei Ricavi sia reali che in natura –melius valore di produzione.

Le spese ammissibili al finanziamento del FSE sono classificabili su tre livelli:

- 1. per **macro voce di costo**;
- 2. per **voce analitica di costo**;
- 3. per **modalità di imputazione dei costi**;

La schematizzazione per **macro voce di costo** riguarda una convenzionale classificazione logica e/o cronologica in grado di rappresentare il significato economico del singolo costo nell'ambito dell'azione.

Le macro voci di costo sono le seguenti:

- B1 - Preparazione;
- B2 - Realizzazione;
- B3 - Diffusione risultati di progetto (prevista solo per interventi di Ricerca/Azione)
- B4 - Direzione e valutazione;
- C - Costi di funzionamento

Il secondo livello di classificazione propone l'articolazione delle macrovoci di costo in **voci analitiche di costo** da definire tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascuna azione (natura dell'azione).

Il terzo livello di classificazione riguarda la **modalità di imputazione** dei costi elementari ai singoli progetti, distinguendo tra i costi specificamente riferibili alla realizzazione del progetto (**costi di**

**progetto**), imputabili allo stesso in modo diretto o indiretto, e costi amministrativi o generali (**costi di funzionamento**) riferibili al funzionamento dell'ente gestore, imputabili, in quota parte ad un progetto solo attraverso modalità di imputazione indiretta.

Si distinguono pertanto:

1. **costi diretti di progetto:** costi di progetto ad imputazione diretta; sono i costi di pertinenza esclusiva di uno specifico progetto;
2. **costi indiretti di progetto:** costi di progetto ad imputazione indiretta; sono i costi di pertinenza di più progetti, la cui imputazione a ciascun specifico progetto richiede l'adozione di idoneo criterio di riparto oggettivo e verificabile, basato sulla scelta di un coerente parametro fisico-tecnico (es. ore corso, ore di utilizzo, unità prodotte, etc. );
3. **costi indiretti di funzionamento:** costi di funzionamento ad imputazione indiretta; sono i costi amministrativi, generali e vari, inerenti al funzionamento e mantenimento ordinario dell'ente gestore, come tale comuni a tutte le attività realizzate, la cui imputazione ad un progetto richiede l'adozione di idoneo criterio di riparto oggettivo e verificabile, basato sulla scelta di un coerente parametro fisico-tecnico (es. ore corso) od economico-finanziario (es. valore della produzione, costi di progetto consuntivati, ecc.). I costi indiretti di funzionamento devono essere imputati in modo equo, conformemente alle norme di contabilità.

L'individuazione delle spese ammissibili per la realizzazione delle azioni riferibili alla fattispecie in esame è realizzata direttamente dalla Provincia Autonoma di Trento in sede di esame delle proposte formative e secondo i limiti individuati nel presente documento.

La misura con cui detti costi possono essere ritenuti ammissibili e concorrenti alla definizione del preventivo di gestione delle singole iniziative affidate in gestione o finanziate costituisce la base per l'individuazione dell'ammontare del corrispettivo assegnabile, tenuto conto dei vincoli sopra precisati per l'attribuzione dei costi ad imputazione indiretta.

N.B.

Per chiarezza nella lettura del testo, si precisa che:

- ◆ per durata corsuale si intende la durata pro capite della formazione d'aula e/o laboratorio e fasi d'alternanza (esclusa la formazione individualizzata per le procedure ordinaria e speciale)
- ◆ per durata progettuale si intende la somma delle fasi e moduli aventi contenuto diverso (esclusa la formazione individualizzata)
- ◆ per durata della formazione complessiva si intende la somma delle varie fasi e moduli dell'intervento formativo aventi anche contenuto identico (comprese le fasi di formazione individualizzata)

## **8.a) 1 - INTERVENTI CORSUALI affidati in gestione con procedura ordinaria o speciale**

Si riepilogano di seguito le macrovoci e voci analitiche ammissibili (vedi premessa al precedente capitolo 8. Spese ammissibili). Per ciascuna voce analitica dovranno essere rispettate le soglie di costo singolarmente definite. Per le azioni sottoelencate non dovranno essere superati inoltre i parametri rapportati al numero ore corso allievo (costo totale/(durata corsuale x n° allievi)) di seguito specificati:

- per l'azione rientrante nella Misura A2 denominata "Attivazione di azioni di professionalizzazione ad integrazione dei curricula scolastici attraverso moduli professionalizzanti e laboratori d'impresa": max Euro 15,00;
- per l'azione rientrante nella Misura A2 denominata "Attivazione di azioni di supporto ai corsi secondari superiori attraverso moduli professionalizzanti e laboratori d'impresa ": max Euro 25,00;
- per l'azione rientrante nella Misura C3 denominata "Realizzazione di percorsi di formazione di secondo livello (post diploma e post laurea) ..... ": max Euro 25,00;
- per l'azione rientrante nella Misura E1 denominata "Attuazione di interventi per donne rispetto a figure professionali ad elevata professionalizzazione (formazione di secondo e di terzo livello): max Euro 26,00.

Nell'ambito della programmazione di settore potranno essere specificate ulteriori condizioni di ammissibilità riferite a singole azioni programmate.

Qualora determinati interventi risultino conseguenza di accordi interregionali, regolati da specifici Protocolli d'intesa, le disposizioni seguenti, potranno anche parzialmente, essere derogate nell'ambito della programmazione di settore.

### **A. RICAVI**

#### **MACROVOCE A**

#### **RICAVI**

##### **Voce analitica A1**

##### **Ricavi diretti**

Importo progetto richiesto approvato e affidato in gestione

##### **Voce analitica A2**

##### **Entrate diverse**

Eventuali proventi di natura diversa connessi alle attività formative.

### **B. COSTI**

#### **MACRO VOCE B1**

#### **PREPARAZIONE**

Possono essere ammesse le attività di elaborazione del progetto formativo (comprese le azioni di programmazione didattica) e di predisposizione dei sussidi didattici del corso, distintamente riconosciute, e con le modalità sotto riportate.

##### **Voce analitica B1.1**

##### **Ideazione e progettazione dell'intervento.**

E' riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare i seguenti limiti:



i) per iniziative formative di prima realizzazione:

- 10% della durata progettuale, per interventi di durata superiore alle 800 ore;
- 30% della durata progettuale, per interventi di durata compresa fra le 200 e le 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 80 ore;
- 60% della durata progettuale, per interventi di durata inferiore alle 200 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 60 ore;

ii) per gli interventi formativi riproposti con contenuti identici e/o similari è riconosciuto un monte ore di impegno che non può superare il 50% dei limiti stabiliti al punto sub i). L'Amministrazione si riserva di individuare il grado di identità e/o similitudine in fase di valutazione dell'ipotesi progettuale presentata.

Le spese per la preparazione sono ritenute ammissibili anche se parzialmente sostenute prima del periodo di svolgimento delle attività formative purché non antecedenti alla data di invito alla presentazione delle proposte formative alla Provincia Autonoma di Trento.

Nel caso in cui tali ore di impegno siano realizzate da collaboratori esterni al soggetto attuatore, possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari ad €82,00.

Nel caso in cui le ore di impegno relative a tale voce analitica siano realizzate da personale interno il calcolo del costo orario deve tenere presente i soli istituti previsti dalla legge e/o contratti.

Per la **definizione del costo mensile** a carico dell'Organismo proponente si dovrà procedere come segue:

- costo mensile lordo del dipendente (oneri diretti e oneri riflessi) + quota 13/ma ove prevista + quota 14/ma ove prevista + quota ferie + quota festività soppresse + quota altri oneri derivanti da istituti contemplati dai vigenti contratti + quota TFR (accantonamenti dell'esercizio). Non risultano ammissibili eventuali quote per assenze lavorative (ad es.: malattia, gravidanza, ...)
- tale somma andrà poi divisa per il numero di ore convenzionali mensili previsto dal contratto di riferimento
- il risultato (= costo orario del dipendente) andrà moltiplicato per le ore di effettivo impiego nell'ambito delle attività formative.

**Esempio di calcolo del costo del personale dipendente**

Periodo: dal 1.01.2004 al 31.12.2004      Ore di effettivo impegno: 100

A1 - stipendio lordo mensile da contratto      Euro    619,75

A2 - quota 13/ma mensilità (A1/12)      Euro    51,65

A3 - quota 14/ma mensilità (A1/12)      Euro    51,65

A4 - quota ferie e festività soppresse      Euro    92,96

$(A1+A2+A3)/(\text{ore lavorabili mese da contratto}) \times (\text{giorni ferie e festività soppresse nell'anno} \times \text{ore lavorabili al giorno} / 12)$

TOTALE A (A1+A2+A3+A4)	Euro	816,01
B1 - Oneri sociali a carico del datore di lavoro (al netto della fiscalizzazione e altri sgravi) (A1+A2+A3) x % oneri sociali - fiscalizzazione.	Euro	346,03
TOTALE B (totale A + B1)	Euro	1.162,04
C1 - Quota mensile indennità di fine rapporto calcolata sul totale A al netto di quota ferie e festività soppresse (A1+A2+A3)/13,5	Euro	56,81
TOTALE COSTO MENSILE C (TOT. B + C1)	Euro	1.218,85
Ore convenzionali mensili di lavoro previste dal contratto di riferimento n. 173, il costo orario del dipendente è = Euro 7,05 (TOT. C = Euro 1.219,85 / ore convenzionali mensili n. 173) Costo imputabile: Euro 7,05 x 100 ore = Euro 705		

Metodo di calcolo non vincolante: potranno essere adottati altri metodi di calcolo purché corretti a rappresentare il costo effettivo delle prestazioni di cui trattasi.

### **Voce analitica B1.2**

#### **Elaborazione materiale didattico: spese per la predisposizione dei testi didattici e dispense**

Per la predisposizione dei sussidi didattici può essere riconosciuto un monte ore pari al 30% del numero di ore riconosciute per le attività di progettazione.

Le attività possono essere svolte sia da personale interno che da personale esterno. Per il calcolo del costo orario del personale interno si rimanda al metodo indicato alla precedente voce analitica B1.1. Nel caso in cui tali ore di impegno siano realizzate da collaboratori esterni al soggetto attuatore, possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari ad €82,00.

Non sono ammissibili oneri relativi a sussidi o testi didattici già utilizzati in altre azioni finanziate dalla Provincia Autonoma di Trento.

### **Voce analitica B1.3**

#### **Pubblicizzazione e promozione**

E' riconosciuta una spesa massima pari ad €3.500,00 (pubblicizzazione su quotidiani e altre forme di mailing).

### **Voce analitica B1.4**

#### **Selezione**

Possono essere riconosciuti i costi relativi alla selezione dei partecipanti solo per le misure C3, E1, A2 limitatamente ai percorsi rivolti ai disoccupati e B1 limitatamente ai percorsi rivolti a soggetti immigrati extra-comunitari.

L'importo massimo per tipologia di attività è ammissibile nella seguente misura:

- €210,00 per ogni posto disponibile per percorsi di formazione di secondo e terzo livello (interventi post-laurea e post-diploma) previsti nell'ambito misura C3 ed E1;
- €110,00 per ogni posto disponibile per le misure A2 e B1.

## **MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE**

### **Voce analitica B2.1**

#### **Indennità partecipanti**

Si tratta di indennità di partecipazione erogate:

- a) a tutti coloro che prendono parte ai corsi di formazione cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, riferibili alle Misure C3, E1, A2 (esclusi i frequentanti percorsi del sistema scolastico o formativo iniziale) e B1, in qualità di disoccupati o inoccupati o inattivi, purché abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale procapite ed almeno il 50% della durata dell'eventuale periodo di stage ed abbiano conseguito un giudizio finale di profitto positivo.

Tali indennità sono previste:

- pari ad €2,00 ad ora e sono erogate solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali; le ore di assenza non possono essere conteggiate anche se dovute a malattia o infortunio o a qualsiasi altra causa giustificabile;

#### **Voce analitica B2.1bis**

#### **Indennità integrativa di conciliazione (sostegno per gravi situazioni reddituali o per favorire l'accesso o l'autogestione di servizi di custodia, cura e assistenza)**

Si tratta di indennità, equiparate dal punto di vista giuridico e fiscale a “borse di studio”, erogabili a soggetti che trovano impossibile o particolarmente difficoltosa la partecipazione alle attività formative per ragioni reddituali o connesse ad impegni di ordine familiare.

Le indennità possono essere erogate sia a femmine che a maschi, frequentanti azioni formative riferibili a tutte le Misure (escluse le Misure dell'Asse A e D e la Misura C4) a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, affidate in gestione mediante procedura ordinaria o speciale, al termine di questa e solo purché gli aventi diritto risultino aver frequentato almeno il 70% delle ore corso complessive ed almeno il 50% della durata dell'eventuale periodo di stage ed abbiano conseguito un giudizio finale di profitto (ove previsto) positivo.

La finalità generale delle provvidenze in esame è quella di rendere possibile la partecipazione alle azioni formative dei soggetti a maggior rischio di esclusione anche sociale ed a coloro che altrimenti avrebbero difficoltà a conciliare la loro condizione di allievo di azioni formative e quella di madre, padre o comunque soggetto che debba prendersi cura o assistere figli o parenti in difficoltà a causa dell'età o di situazioni invalidanti.

Le indennità, che eventualmente possono cumularsi con quella di cui alla precedente voce analitica B2.1 ma non fra loro, devono essere erogate, a richiesta dell'interessato, nei casi e nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- a) soggetti appartenenti a un nucleo familiare in condizioni di “minimo vitale” (in base ad attestazione rilasciata dalla Struttura provinciale competente): indennità pari ad €6,00 ad ora di effettiva frequenza;
- b) soggetti appartenenti a un nucleo familiare in cui è presente un malato cronico o terminale: indennità pari ad €8,00 ad ora di effettiva presenza;
- c) soggetti appartenenti a un nucleo familiare in cui vi siano almeno 3 figli inferiori ai 15 anni di età: indennità pari ad €8,00 ad ora di effettiva presenza;
- d) soggetti appartenenti a un nucleo familiare privo di uno dei genitori per decesso, separazione giudiziale o divorzio o nucleo monogenitoriale comunemente definito: ragazza madre/ragazzo padre: indennità pari ad €8,00 ad ora di effettiva presenza;

- e) soggetti appartenenti a un nucleo familiare in cui è presente un figlio di età inferiore ai 3 anni alla data di iscrizione al corso: indennità pari ad Euro 8,00 ad ora di effettiva frequenza;
- f) soggetti appartenenti a un nucleo familiare in cui è presente un figlio di età inferiore agli 8 anni, alla data di iscrizione al corso: indennità pari ad €4,00 ad ora di effettiva frequenza;
- g) soggetti aventi a carico (in base a certificazione rilasciata dalla Struttura provinciale territoriale competente – LP n. 6/1998) un soggetto disabile/invalido che richiede cura e assistenza continuativa. E' tale colui che percepisce l'indennità di accompagnamento: indennità pari a €8,00 ad ora di effettiva presenza;
- h) soggetti aventi a carico (in base a certificazione rilasciata dalla Struttura provinciale territoriale competente – LP n. 6/1998) un soggetto disabile/invalido grave. E' tale colui che percepisce la pensione per invalidi civili parziali se il soggetto disabile/invalido grave maggiorenne, e l'assegno mensile per minorenni se disabile/invalido grave minorenne: indennità pari ad €4,00 ad ora di effettiva presenza.

Le indennità di cui alle precedenti lettere b), c), d) e) f) g) e h) potranno essere erogate solo a soggetti appartenenti a famiglie con situazione economica di bisogno, determinata da reddito e patrimonio che dia luogo ad un indice I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica e Familiare) al di sotto delle soglie limite stabilite con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1753 di data 26 agosto 2005, fino ad esaurimento delle risorse programmate sulle singole Misure di riferimento.

Le condizioni richieste per l'erogazione delle indennità devono comunque essere attestate secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 di data 28.12.2000.

Dell'erogazione delle indennità di cui al presente paragrafo si fa carico l'Amministrazione provinciale.

## **Voce analitica B2.2**

### **Assicurazione partecipanti**

Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 21/87, deve provvedere all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli allievi presso l'I.N.A.I.L. ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente (massimale per sinistro pari ad almeno €260.000,00), morte (massimale per sinistro pari ad almeno €260.000,00) e R.C. (massimale per sinistro pari ad almeno €260.000,00) durante tutti i periodi di formazione (in aula, in azienda, nel corso di visite di studio, ecc.).

Il costo del premio ammissibile dovrà essere congruo rispetto ai costi di mercato.

## **Voce analitica B2.3**

### **Fare docenza**

#### **Docenza**

##### *Retribuzioni ed oneri personale insegnante interno*

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali.

##### *Collaborazioni professionali insegnanti esterni*

Qualora le attività d'insegnamento siano assegnate a docenti esterni, il rapporto di collaborazione deve essere preventivamente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione) nel quale siano chiaramente indicati gli argomenti che costituiscono oggetto della prestazione professionale, le ore di docenza da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali.

La misura del compenso orario massimo onnicomprensivo riconoscibile ai docenti - collaboratori esterni – è pari ad €88,00, per tutte le tipologie di intervento (costo medio massimo per le prestazioni di docenza riferibili al progetto nella sua globalità).

I suddetti compensi si riferiscono per singola prestazione a docenti senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i docenti senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro. Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale esterno e interno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00. Tale media dei compensi delle docenze non è applicata negli interventi attivati dall'Agenzia del Lavoro.

Il compenso per i docenti di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

### **Codocenza**

Le ore di codocenza previste possono essere retribuite nel rispetto delle soglie di costo orario definito per le ore di docenza.

## **Voce analitica B2.4**

### **Viaggi e trasferte personale docente**

#### **Spese di viaggio**

Sono ammesse, per il solo personale interno, le spese di viaggio, effettuato per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, unitamente alle spese di vitto e alloggio nei limiti dei massimali di costo previsti per gli allievi.

Per docenti e collaboratori esterni sono ammesse le spese di trasporto esclusivamente connesse all'attività di docenza degli allievi nei moduli di formazione all'estero.

#### **Indennità di trasferta personale interno**

Le spese di trasferta relative a viaggi del personale interno, effettuati per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, possono essere ammesse nel rispetto dei vincoli contrattuali degli Enti di appartenenza ed in misura massima corrispondente al trattamento previsto per il personale categoria D, livello base, posizione economica 15 della Provincia Autonoma di Trento.

## **Voce analitica B2.5**

### **Fare tutoraggio**

#### **Tutoraggio d'aula, stage e di FaD**

Per l'attività di tutoraggio d'aula, di stage e di FaD effettuate da personale esterno è riconosciuto un importo massimo orario onnicomprensivo pari a €57,00, mentre per il personale dipendente verrà preso come riferimento il costo orario già richiamato (voce analitica B1.1).

#### **Assistenza/coordinamento di gruppo per viaggi e visite guidate.**

Il compenso orario massimo onnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività da parte di personale esterno è pari a €57,00, mentre se la prestazione è eseguita da personale dipendente verrà preso come riferimento il costo orario già richiamato (voce analitica B1.1).

Per collaboratori esterni sono ammesse le spese di trasporto esclusivamente connesse all'attività di assistenza/coordinamento degli allievi nei moduli di formazione all'estero.

#### **Supporto tecnico alla Formazione a distanza**

Nell'ambito dei progetti o delle fasi FaD possono essere riconosciuti i costi relativi ad una figura di supporto tecnico alla FaD; il compenso onnicomprensivo per il personale esterno è determinato in misura pari a quello di un docente junior.

Se tale supporto viene svolto da personale interno valgono i calcoli di determinazione del costo orario già richiamati.

## **Voce analitica B2.6**

### **Utilizzo locali**

#### Manutenzione ordinaria locali e pulizie nonché altre spese per immobili.

Le spese sostenute dal soggetto attuatore per la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali utilizzati per la formazione sono riconosciute avendo come parametro di riferimento le giornate di effettivo utilizzo per il periodo di asservimento alle attività del corso. Nel caso di utilizzo per frazione di giornate è riconosciuto il costo di utilizzo della giornata intera. Non sono ammissibili quote di spesa calcolate senza dei precisi criteri oggettivi.

Sono inoltre riconosciuti eventuali costi per l'allestimento dei locali adibiti alla formazione, solamente se i lavori sono di natura provvisoria ed appositamente eseguiti per il corso (impiantistica).

#### Locazione locali.

##### I°) Locali non attrezzati

La riconoscibilità degli oneri connessi alla locazione (comprensiva della dotazione minima: banchi, sedie e lavagna luminosa) è prevista nella misura massima e onnicomprensiva di €10, 00 per ogni ora di formazione complessiva, escluse le fasi di stage, effettivamente realizzata in detti locali.

Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Tale importo verrà riconosciuto per locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (esclusi quindi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzione diverse ancorché connesse all'intervento formativo, quali locali adibiti a uso segreteria, amministrazione, direzione o altro)

##### II°) Locali attrezzati

Sono ammissibili anche le locazioni di locali attrezzati purché e nella misura in cui, questo sia economicamente più vantaggioso rispetto alla locazione di locali non attrezzati ed al noleggio della relativa attrezzatura.

La riconoscibilità degli oneri connessi all'affitto di locali attrezzati è prevista in ogni caso nella misura massima e onnicomprensiva di € 25,00 per ogni ora di formazione complessiva con esclusione delle ore di stage, effettivamente realizzata in detti locali.

Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Tale importo verrà riconosciuto per locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (esclusi quindi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzione diverse ancorché connesse all'intervento formativo, quali locali adibiti a uso segreteria, amministrazione, direzione o altro).

Per i locali con attrezzature informatiche la dotazione minima d'aula si intende di almeno 7 PC, un videoproiettore e una stampante.

#### Ammortamento locali.

Gli oneri connessi all'ammortamento effettivo dei locali sono riconoscibili nella misura massima prevista dalla normativa fiscale e comunque non superiore all'importo stabilito alla precedente voce I°) (locali non attrezzati).

Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Tale importo verrà riconosciuto per locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (esclusi quindi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzione diverse

ancorché connesse all'intervento formativo, quali locali adibiti ad uso segreteria, amministrazione, direzione o altro).

La voce “ammortamento locali” non è riconosciuta ammissibile per gli interventi formativi attivati dall’Agenzia del lavoro.

## **Voce analitica di costo B2.7**

### **Utilizzo attrezzature**

#### Noleggio attrezzature.

Sono ammissibili le spese relative al noleggio delle attrezzature, non configurabile come leasing.

Le quote di noleggio riconoscibili non possono superare il doppio delle quote di ammortamento così calcolate in ragione annua: costo d'acquisto diviso il numero di anni d'ammortamento (anche anticipato) secondo normativa fiscale.

Qualora il noleggio riguardi periodi inferiori all'anno solare la quota di ammortamento, utile ai fini della verifica di riconoscibilità relativa agli oneri di noleggio, dovrà essere calcolata in ragione dell'effettivo periodo di noleggio mensile (rapportando eventuali frazioni di mese a mese intero).

Il contratto di noleggio dovrà indicare anche il costo di acquisto del bene, cioè il “prezzo di vendita al pubblico del bene” e dovrà essere integrato con una distinta che riporti il codice identificativo e le caratteristiche del bene stesso.

#### Ammortamento attrezzature.

Sono ammessi gli importi (registrati nei libri dei cespiti dei soggetti attuatori, qualora previsti, o nel libro inventari) connessi all'ammortamento normale o anticipato di particolari attrezzature con periodo di ammortamento superiore ai 12 mesi, impiegate nello svolgimento delle azioni formative, con imputazione calcolata con riferimento ai tempi di effettivo utilizzo a fini formativi dei beni rispetto all’effettivo utilizzo mensile degli stessi.

La voce ammortamento attrezzature non è riconosciuta ammissibile per gli interventi formativi attivati dall’Agenzia del Lavoro.

#### Manutenzione ordinaria attrezzature.

Le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature sono ammesse se documentate dalle fatture relative ai materiali acquistati per la manutenzione ordinaria o per gli interventi di manutenzione e/o riparazione effettuati da imprese specializzate. Sono esclusi gli interventi sul software.

## **Voce analitica B2.8**

### **Utilizzo materiali di consumo**

#### Materiali di consumo per esercitazioni partecipanti.

In tale voce è possibile imputare anche il costo di beni a utilità ripetuta che, per importo, siano stati assoggettati alla deduzione integrale della spesa nell'esercizio (beni di valore complessivo inferiore ad Euro 516,46 IVA esclusa).

Nel caso in cui per lo svolgimento delle lezioni, sia necessario l'acquisto di licenze d'uso per software, il costo che può essere imputato a tale voce è di Euro 516,46 (IVA esclusa) per ogni licenza (PC) richiesta.

In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale di consumo pari a € 60,00 per allievo per interventi con durata corsuale inferiore o uguale alle 100 ore e ad € 120,00 per allievo negli altri casi.

#### Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti.



Possono essere riconosciute le spese relative all'acquisto di materiale didattico di utilizzo corrente (quaderni, penne, libri, ecc.)

In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti pari ad € 40,00 per allievo, per interventi con durata corsuale inferiore o uguale alle 100 ore e ad € 60,00 per allievo negli altri casi. A tale limite si potrà motivatamente derogare individuando materiali didattici destinati a profili specialistici di carattere tecnico manageriale.

#### Cancelleria e stampati.

Sono da imputare solamente le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria utilizzato per l'amministrazione delle attività formative. I relativi costi devono essere documentati con fatture di acquisto ed eventuali bolle di prelievo nel caso il materiale sia stato reperito dal magazzino del soggetto attuatore;

#### Indumenti di lavoro in dotazione ai partecipanti.

Sono riconosciuti a rendiconto il costo degli indumenti protettivi o di lavoro ed eventuali oneri per altri dispositivi di protezione individuale, necessari per lo svolgimento delle attività formative.

Per l'Agenzia del Lavoro tali costi sono previsti solo nel caso di inserimento lavorativo.

### **Voce analitica B2.9**

#### **Attività di sostegno all'utenza**

##### Spese di vitto.

Le spese di vitto devono essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

Risulta per altro possibile che una persona (anche allievo maggiorenne) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di vitto per attività extra-provinciale e all'estero.

Sono riconoscibili le spese di vitto per le attività formative o parti di esse svolte sia sul territorio provinciale che al di fuori di esso.

##### I°) In Provincia

Sono riconoscibili € 5,29 per il pasto di mezzogiorno, per tutti gli interventi con durata superiore o uguale alle 6 ore giornaliere.

##### II°) Fuori Provincia

Sono riconoscibili € 20,00 sia per il pasto di mezzogiorno che per quello serale nelle giornate di attività corsuale e per eventuali giornate di formazione collocate tra fasi di formazione contigue, che costringano la continuità della permanenza.

##### III°) Formazione all'Estero

Sono riconoscibili € 25,00 sia per il pasto di mezzogiorno che per quello serale nelle giornate di attività corsuale e per eventuali giornate di formazione collocate tra fasi di formazione contigue, che costringano la continuità della permanenza.

##### Spese di alloggio.

Le spese di alloggio devono essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

Risulta peraltro possibile che una persona (anche allievo maggiorenne) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di alloggio per attività extra-provinciale e all'estero.

Sono riconoscibili per interventi, con durata di almeno 6 ore giornaliere, le spese di alloggio per le attività formative o parti di esse svolte sia sul territorio provinciale che al di fuori di esso.

Per i cittadini extracomunitari e per gli allievi provenienti da sedi difficilmente raggiungibili (per distanza o disagio) potrà essere riconosciuto il diritto a beneficiare del servizio di convitto per il periodo corsuale, con durata di almeno 6 ore giornaliere, per un massimo di 5 notti a settimana.

#### I°) In Provincia

Le spese di convitto sono riconoscibili solamente per quegli allievi che risiedano ad una distanza superiore ai 40 Km rispetto alla sede di svolgimento delle attività formative o che comunque non possano raggiungerla con l'utilizzo degli ordinari mezzi pubblici di trasporto quotidianamente senza grave disagio.

Tali spese sono riconoscibili nella misura massima di €50,00 per trattamento di mezza pensione.

#### II°) Fuori Provincia

Tali spese sono riconoscibili nella misura massima di €70,00 per trattamento di mezza pensione.

Potranno essere riconosciute le spese di convitto inerenti le giornate festive incluse nel periodo.

#### III°) All'estero

Tali spese sono riconoscibili nella misura massima di €60,00 per il pernottamento.

Potranno essere riconosciute le spese di convitto inerenti le giornate festive incluse nel periodo all'estero.

#### Viaggi allievi.

Sono riconoscibili i costi, relativi agli spostamenti degli allievi per interventi formativi svolti nell'ambito della provincia di Trento o in località extraprovinciale o all'estero, effettuati, con mezzi pubblici o collettivi, in occasione di visite guidate o di altri moduli formativi extra sede.

È tassativamente escluso il rimborso ai partecipanti di spese relative all'utilizzo del proprio mezzo.

Risulta peraltro possibile che una persona (anche allievo maggiorenne) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di alloggio per attività extra-provinciale e all'estero

Le spese viaggi allievi dovranno essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

#### Altre spese per attività di sostegno all'utenza

Nel caso di progetti riferibili alla Misura B1 ed E1 e nel caso di soggetti disabili inseriti in percorsi di altre Misure, possono essere riconosciuti altri oneri relativi ad azioni di accompagnamento (o servizi), debitamente motivati con riferimento alle caratteristiche dell'utenza ed agli obiettivi formativi, idonei a rendere possibile o favorire l'accesso al

processo di apprendimento per soggetti altrimenti condizionati o limitati per ragioni di ordine personale o sociale.

### **Voce analitica B2.10**

#### **Altre spese di realizzazione**

Sono ammesse le seguenti spese sostenute nell'ambito della realizzazione del progetto:

- oneri di acquisizione di valori bollati per far fronte ad adempimenti richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento (comprese le marche da bollo applicate sui certificati di frequenza);
- spese postali riferibili alle attività formative del progetto;
- oneri per le fidejussioni bancarie richieste dalla Provincia Autonoma di Trento a garanzia dell'acquisizione da parte del soggetto attuatore, degli stati di avanzamento sui corrispettivi approvati. La riconoscibilità degli oneri in argomento è condizionata, per gli interventi a programmazione annuale, alle seguenti prescrizioni:
  - un periodo massimo di riconoscibilità pari a 24 mesi dalla data di comunicazione di avvio delle azioni da parte del soggetto attuatore (anche se la garanzia dovrà essere conservata fino all'erogazione da parte della Provincia della quota di corrispettivo a saldo);
  - una percentuale annua massima di riconoscibilità pari al 1,2% della quota complessiva erogabile a titolo di stati di avanzamento;

Per gli interventi di programmazione superiore all'anno tali durate sono aumentate di 12 mesi.

Gli oneri per le fidejussioni assicurative non sono ammessi al finanziamento.

- IRAP: questa risulta riconoscibile quale costo di gestione nella misura in cui:
  1. sia stata effettivamente sostenuta in via definitiva (acconto e saldo finale con relativo segno algebrico) dal soggetto attuatore delle attività formative quale soggetto passivo di imposta;
  2. sia imputabile (eventualmente anche pro-quota) ed in questo caso in tale misura alle attività formative affidate in gestione;
  3. non abbia costituito oggetto di rimborso o non sia stata posta a credito nei confronti di altri soggetti sia pubblici che privati.

La voce "Irap" non è riconosciuta ammissibile per gli interventi formativi attivati dall'Agenzia del Lavoro.

- altre fattispecie di costi di amministrazione di motivata e giustificata imputazione al corso.

## MACROVOCE B4 DIREZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE

### Voce analitica B4.1

#### **Personale non docente ad imputazione diretta o indiretta al progetto (Costi diretti/indiretti di progetto)**

Trattasi del personale cui sono affidati compiti di direzione, coordinamento, valutazione, segreteria e amministrazione del progetto.

In tale voce possono essere compresi sia costi diretti sia costi indiretti relativi al personale sopramenzionato. In quest'ultimo caso, la quota di costo imputata al progetto è il risultato dell'applicazione di un criterio di riparto oggettivo e verificabile, secondo quanto esposto nella Premessa per la categoria dei "costi indiretti di progetto".

Il criterio utilizzato deve comunque permettere l'individuazione di ore intere di lavoro proporzionalmente attribuibili al progetto da moltiplicarsi per il costo orario dei singoli dipendenti e dei collaboratori.

Qualora invece tali costi costituiscano "costi indiretti di funzionamento", cioè costi amministrativi generali e vari, che non sono inerenti ad alcun intervento specifico, bensì all'attività complessiva dell'ente e al suo funzionamento e mantenimento, devono essere inseriti nella voce di costo **C1**.

Il costo orario di detto personale se interno sarà determinato come precedentemente indicato (voce analitica B1.1) per i docenti dipendenti dal soggetto attuatore; tale costo orario sarà poi moltiplicato per il numero di ore di effettiva prestazione relativamente al corso.

Se si tratta di personale esterno con funzioni analoghe a quelle sopraindicate, il rapporto di collaborazione deve essere precedentemente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione), in esso è chiaramente indicata la natura della collaborazione richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Le modalità di regolazione di tale rapporto di collaborazione e i compensi orari (v. macrovoce Realizzazione – voce analitica B2.3 Fare Docenza) sono gli stessi previsti per la collaborazione del personale docente esterno.

### ***Parametri di costo comuni alle voci B4.1 e C1 (cumulativi)***

*Voce analitica B4.1 - Direzione del progetto e valutazione*

*Voce analitica C1 - Quota di costi amministrativi generali attribuita al progetto*

La spesa riconosciuta cumulativamente per spese di personale non docente (B4.1 e C1) è determinata considerando un compenso orario onnicomprensivo figurativo di €42,00 per il monte ore determinato secondo i seguenti criteri:

- un massimo di ore d'impegno pari al 50% della durata della formazione complessiva, se quest'ultima è superiore alle 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 600 ore;
- un massimo di ore d'impegno pari al 75% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 200 e le 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 400 ore;

- un massimo di ore d'impegno pari al 100% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 40 e le 200 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 150 ore;
- un massimo di ore di impegno pari al 150% della durata della formazione complessiva, se questa è inferiore alle 40 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 40 ore.

L'importo così individuato costituisce il limite massimo riconoscibile al soggetto attuatore in sede di rendiconto per le spese di direzione, coordinamento, valutazione, amministrazione, segreteria ecc. del progetto (cumulo voci analitiche B4.1 e C1).

Questo permette, se necessario, di poter cambiare, in sede di gestione, sia l'importo del compenso orario, sia il numero di ore di impegno, purché non venga superato il prodotto posto a parametro (nel rispetto comunque del limite massimo del costo orario di Euro 88,00, se trattasi di collaborazioni esterne).

## **Voce analitica B4.2**

### **Viaggi e trasferte personale non docente**

#### Spese di viaggio

Sono ammesse le spese di viaggio, effettuato per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, per il personale interno unitamente alle spese di vitto e alloggio nei limiti dei massimali di costo previsti per gli allievi.

#### Indennità di trasferta personale interno

Le spese di trasferta relative a viaggi del personale interno, effettuati per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, possono essere ammesse nel rispetto dei vincoli contrattuali degli Enti di appartenenza ed in misura massima corrispondente al trattamento previsto per il personale categoria D, livello base, posizione economica 15 della Provincia Autonoma di Trento.

## MACROVOCE C

### QUOTA DI COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI ATTRIBUITA AL PROGETTO

Rientrano in questa macrovoce le quote di costo, relative alle prestazioni o all'acquisto di beni o servizi riferibili all'attività complessiva dell'ente e al suo funzionamento e mantenimento ordinario, imputabili solo pro-quota al progetto. L'imputazione di tali costi al progetto è possibile nel rispetto dei limiti e dei parametri indicati all'interno di ciascuna voce analitica, secondo i criteri definiti nella Premessa per la categoria dei costi indiretti di funzionamento.

#### Voce analitica C1

#### **Personale non docente ad imputazione indiretta al progetto (costi indiretti di funzionamento).**

Possono imputarsi a questa voce analitica quote di costo di dipendenti e collaboratori, impegnati in funzioni amministrative generali relative all'attività complessiva dell'ente e al suo funzionamento e mantenimento ordinario, imputabili ai singoli progetti in quota parte proporzionale.

I criteri di riparto utilizzati devono comunque permettere l'individuazione di ore intere di lavoro amministrativo proporzionalmente attribuibili al progetto, da moltiplicarsi per il costo orario dei singoli dipendente e dei collaboratori

Il costo orario di detto personale se interno sarà determinato come precedentemente indicato (voce analitica B1.1) per i docenti dipendenti dal soggetto attuatore; tale costo orario sarà poi moltiplicato per il numero di ore di effettiva prestazione relativamente al corso.

Se si tratta di personale esterno con funzioni analoghe a quelle sopraindicate, il rapporto di collaborazione deve essere precedentemente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione), in esso è chiaramente indicata la natura della collaborazione richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Le modalità di regolazione di tale rapporto di collaborazione e i compensi orari (v. macrovoce Realizzazione – voce analitica B2.3 Fare Docenza) sono gli stessi previsti per la collaborazione del personale docente esterno.

#### ***Parametri di costo comuni alle voci B4.1 e C1 (cumulativi)***

*Voce analitica B4.1 - Direzione del progetto e valutazione*

*Voce analitica C1 - Quota di costi amministrativi generali attribuita al progetto*

La spesa riconosciuta cumulativamente per spese di personale non docente (B4.1 e C1) è determinata considerando un compenso orario onnicomprensivo figurativo di €42,00 per il monte ore determinato secondo i seguenti criteri:

- un massimo di ore d'impegno pari al 50% della durata della formazione complessiva , se quest'ultima è superiore alle 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 600 ore;
- un massimo di ore d'impegno pari al 75% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 200 e le 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 400 ore;
- un massimo di ore d'impegno pari al 100% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 40 e le 200 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 150 ore;
- un massimo di ore di impegno pari al 150% della durata della formazione complessiva, se questa è inferiore alle 40 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 40 ore.

L'importo così individuato costituisce il limite massimo riconoscibile al soggetto attuatore in sede di rendiconto per le spese di direzione, coordinamento, valutazione, amministrazione, segreteria ecc. del progetto (cumulo voci analitiche B4.1 e C1).

Questo permette, se necessario, di poter cambiare, in sede di gestione, sia l'importo del compenso orario, sia il numero di ore di impegno, purché non venga superato il prodotto posto a parametro (nel rispetto comunque del limite massimo del costo orario di Euro 88,00, se trattasi di collaborazioni esterne).

## **Voce analitica C2**

### **Spese di amministrazione.**

Sono ammesse quote di costi amministrativi relativi a:

- illuminazione e forza motrice;
- telefono;
- canoni fissi (es. piattaforma FaD);
- riscaldamento locali in proprietà o in locazione destinati allo svolgimento delle attività formative e sedi connesse.

## 8.a) 2 - INTERVENTI CORSUALI finanziati con procedura aperta

Gli interventi aziendali di formazione continua a cofinanziamento comunitario prevedono una quota di contributo a carico della Provincia Autonoma di Trento non superiore a:

	<b>Progetti di formazione specifica</b>	<b>Progetti di formazione generale</b>
<b>Grandi imprese</b>	<b>25% della spesa ammissibile (costo totale)</b>	<b>50% della spesa ammissibile (costo totale)</b>
<b>Piccole e medie imprese</b>	<b>35% della spesa ammissibile (costo totale)</b>	<b>70% della spesa ammissibile (costo totale)</b>

- Le suddette percentuali sono maggiorate di dieci punti percentuali, qualora tutti i destinatari del corso di formazione siano soggetti svantaggiati.  
Per la definizione di lavoratore svantaggiato si veda quanto disposto dall'art. 2 lettera g) del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e s.m.i, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti destinati alla formazione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001.
- Per distinguere tra formazione specifica o formazione generale, si tenga presente quanto previsto dall'art. 2 lettere d) ed e) del Regolamento sopra citato.  
Nei casi in cui l'intervento formativo preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, e nei casi in cui non si possibile stabilire se l'intervento formativo abbia carattere specifico o generale, si applicano le percentuali relative alla formazione specifica.
- Per quanto riguarda le definizioni di microimprese, piccola e medie imprese, si fa riferimento alla Raccomandazione C(2003) 1422 del 6 maggio 2003 (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).

Di seguito si elencano le voci di spesa ammissibili a contributo distinte in macrovoci e voci analitiche. Queste, rientrano nelle categorie indicate nell'art. 4 par. 7 del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e s.m.i, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti destinati alla formazione che di seguito si riportano:

- a) Costi del personale docente;
- b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
- d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione.

Al fine quindi di poter ricondurre ciascuna voce analitica di spesa di seguito elencata, ad una delle categorie definite nel Regolamento sopracitato, si riporta a fianco di ogni voce analitica, il riferimento alla lettera di previsione indicata nel Regolamento.



**A RICAVI**  
**MACROVOCE A**  
**RICAVI**

**Voce analitica A1**

**Ricavi diretti**

Importo del contributo approvato.

**Voce analitica A2**

**Entrate diverse**

Eventuali proventi connessi alle attività formative

Nel caso le attività formative siano realizzate in produzione si darà luogo al riconoscimento delle spese relative al solo "tirocinio netto improduttivo", così come definito al paragrafo 3.2.4.2 Interventi Corsuali – Affiancamento in produzione -, introducendo nella voce corrente i ricavi/entrate generati dall'attività realizzata nell'intervento formativo.

**Voce analitica A3**

**Quota a carico dell'azienda**

Importo della quota a carico dell'azienda

**B COSTI**

**MACRO VOCE B1**

**PREPARAZIONE**

Possono essere ammesse le attività di elaborazione del progetto formativo (comprese le azioni di programmazione didattica) e di predisposizione dei sussidi didattici del corso, distintamente riconosciute, e con le modalità sotto riportate.

**Voce analitica B1.1 - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera e)**

**Ideazione e progettazione dell'intervento.**

Per iniziative formative di prima realizzazione: è riconosciuto un monte ore di impegno massimo che non può superare il 60% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 60 ore.

Per gli interventi formativi riproposti è riconosciuto un monte ore di impegno che non può superare il 30% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 30 ore.

Le spese per la preparazione sono ritenute ammissibili anche se parzialmente sostenute prima del periodo di svolgimento delle attività formative, purché non antecedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso alla presentazione delle proposte formative alla Provincia Autonoma di Trento di cui all'art. 20 del Regolamento D.P.G.P. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 e s.m.i. "Coordinamento e attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo".

Nel caso in cui tali ore di impegno siano realizzate da collaboratori esterni al soggetto attuatore, possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari ad €82,00.

Nel caso in cui le ore di impegno relative a tale voce analitica siano realizzate da personale interno (dipendente) il calcolo del costo orario deve tenere presente i soli istituti previsti dalla legge e/o contratti. In tal caso per la **definizione del costo mensile** a carico dell'Organismo proponente si dovrà procedere come segue:

- costo mensile lordo del dipendente (oneri diretti e oneri riflessi) + quota 13/ma ove prevista + quota 14/ma ove prevista + quota ferie + quota festività soppresse + quota altri oneri derivanti da istituti contemplati dai vigenti contratti + quota TFR (accantonamenti dell'esercizio). Non risultano ammissibili eventuali quote per assenze lavorative (ad es. malattia, gravidanza, ...)
- tale somma andrà poi divisa per il numero di ore convenzionali mensili previsto dal contratto di riferimento;
- il risultato (= costo orario del dipendente) andrà moltiplicato per le ore di effettivo impiego nell'ambito delle attività formative.

### Esempio di calcolo del costo del personale dipendente

Periodo: dal 1.01.2004 al 31.12.2004	Ore di effettivo impegno: 100
A1 - stipendio lordo mensile da contratto	Euro 619,75
A2 - quota 13/ma mensilità (A1/12)	Euro 51,65
A3 - quota 14/ma mensilità (A1/12)	Euro 51,65
A4 - quota ferie e festività soppresse	Euro 92,96
(A1+A2+A3)/(ore lavorabili mese da contratto) x (giorni ferie e festività soppresse nell'anno x ore lavorabili al giorno / 12)	
TOTALE A (A1+A2+A3+A4)	Euro 816,01
B1 - Oneri sociali a carico del datore di lavoro	Euro 346,03
(al netto della fiscalizzazione e altri sgravi)	
(A1+A2+A3) x % oneri sociali - fiscalizzazione.	
TOTALE B (totale A + B1)	Euro 1.162,04
C1 - Quota mensile indennità di fine rapporto	Euro 56,81
calcolata sul totale A al netto di quota ferie e festività soppresse	
(A1+A2+A3)/13,5	
TOTALE COSTO MENSILE C (TOT. B + C1)	Euro 1.218,85
Ore convenzionali mensili di lavoro previste dal contratto di riferimento n. 173, il costo orario del dipendente è = Euro 7,05	

(TOT. C = Euro 1.219,85 / ore convenzionali mensili n. 173)

Costo imputabile:

Euro 7,05 x 100 ore = Euro 705

Metodo di calcolo non vincolante: potranno essere adottati altri metodi di calcolo purché corretti a rappresentare il costo effettivo delle prestazioni di cui trattasi.

**Voce analitica B1.2** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera e)

**Elaborazione materiale didattico: spese per la predisposizione dei testi didattici e dispense**

Per la predisposizione dei sussidi didattici può essere riconosciuto un monte ore pari al 20% della durata progettuale, nel rispetto comunque del limite massimo di 20 ore.

Le attività possono essere svolte sia da personale interno che da personale esterno. Per il calcolo del costo orario del personale interno si rimanda al metodo indicato alla precedente voce analitica B1.1.

Nel caso in cui tali ore di impegno siano realizzate da collaboratori esterni al soggetto attuatore, possono essere riconosciuti compensi orari massimi onnicomprensivi pari ad €82,00.

## **MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE**

**Voce analitica B2.1** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera f)

**Reddito allievi** (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, al netto delle ore produttive o equivalenti).

È possibile riconoscere, nel computo del costo totale delle azioni di cui trattasi, la retribuzione, gli oneri sociali e riflessi connessi alla partecipazione ad attività formative, solo per le ore di effettiva presenza di ogni singolo allievo alle attività corsuali, (al netto quindi delle ore produttive o equivalenti), nella misura in cui risultano riferibili ad allievi effettivamente formati, ovvero che risultino aver frequentato almeno il 70% del percorso formativo ed abbiano conseguito un giudizio finale di profitto positivo.

Le ore di assenza non possono essere conteggiate anche se dovute a malattia o infortunio o a qualsiasi altra causa giustificabile.

Il calcolo del costo orario deve tenere presenti i soli istituti previsti dalla legge e/o dai contratti. Nel caso di personale dipendente si rimanda al metodo di calcolo indicato alla voce analitica B1.1.

Qualora nella formazione vengano coinvolti imprenditori non iscritti a libro paga, non è ammesso imputare il loro compenso.

Sono riconoscibili anche i compensi dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata continuativa e altre forme di lavoro assimilabili in misura non superiore a quanto previsto per il personale dipendente con livelli equivalenti.

Tali costi potranno concorrere alla definizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione in misura massima pari al 50% del costo totale delle spese riconoscibili.

**Voce analitica B2.2** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera f)

### **Assicurazione partecipanti**

Gli allievi coinvolti dovranno avere una copertura assicurativa anche relativamente ai periodi ed alle fasi formative non previsti dalle assicurazioni aziendali in essere.

L'importo dovrà essere determinato tenendo conto del numero degli allievi e della presunta quota pro capite per oneri d'assicurazione.

Il costo del premio ammissibile dovrà essere congruo rispetto ai costi di mercato.

**Voce analitica B2.3** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera a)

### **Fare docenza**

#### **Docenza**

#### **Retribuzioni ed oneri personale insegnante interno**

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali. Per il calcolo del costo orario del personale interno si rimanda al metodo indicato alla precedente voce analitica B1.1.

#### **Collaborazioni professionali insegnanti esterni**

Qualora le attività d'insegnamento siano assegnate a docenti esterni, il rapporto di collaborazione deve essere preventivamente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione) nel quale siano chiaramente indicati gli argomenti che costituiscono oggetto della prestazione professionale, le ore di docenza da effettuare ed il compenso orario, comprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio e oneri fiscali.

La misura massima oraria dei compensi riconoscibili ai docenti – collaboratori esterni è pari ad Euro 88,00 onnicomprensivi (costo medio massimo per le prestazioni di docenza riferibili al progetto nella sua globalità).

I suddetti compensi si riferiscono per singola prestazione a docenti senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i docenti senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro. Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale esterno e interno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00. Tale media dei compensi delle docenze non è applicata negli interventi attivati dall'Agenzia del Lavoro.

Il compenso per i docenti di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

Nel caso si tratti di corsi di formazione ad alta specializzazione, con contenuti altamente innovativi, il compenso orario massimo onnicomprensivo (costo medio massimo per le prestazioni di docenza riferibili al progetto nella sua globalità) dei docenti impegnati nello svolgimento delle lezioni è pari a 97,00 Euro.

### **Codocenza**

Le ore di codocenza previste possono essere retribuite nel rispetto delle soglie di costo orario definito per le ore di docenza.

**Voce analitica B2.4** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera a)

### **Fare tutoraggio**

#### **Tutor d'aula, tutor di stage e di FaD.**

Per l'attività di tutoraggio d'aula, di stage e di FaD effettuata da personale esterno è riconosciuto un importo massimo orario onnicomprensivo pari a Euro 57,00, mentre qualora la prestazione sia eseguita da personale dipendente verrà preso come riferimento il costo orario già richiamato (voce analitica B1.1).

#### **Assistenza/coordinamento di gruppo per viaggi e visite guidate.**

Il compenso orario massimo onnicomprensivo per lo svolgimento di tali attività da parte di personale esterno è pari a €57,00, mentre se la prestazione è eseguita da personale dipendente verrà preso come riferimento il costo orario già richiamato (voce analitica B1.1).

#### **Supporto tecnico alla Formazione a distanza**

Nell'ambito dei progetti o delle fasi FaD possono essere riconosciuti i costi relativi ad una figura di supporto tecnico alla FaD; il compenso onnicomprensivo per il personale esterno è determinato in misura massima oraria pari a 62,00 Euro.

Se tale supporto viene svolto da personale interno valgono i calcoli di determinazione del costo orario già richiamati.

**Voce analitica B2.5** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera b)

### **Viaggi e trasferte personale docente (docenti, codocenti, tutors, assistenti viaggi)**

#### **Spese di viaggio**

In concomitanza a viaggi/visite guidate effettuate dagli allievi in località extraprovinciali, sono ammesse, per il solo personale interno, le spese di viaggio, unitamente alle spese di vitto e alloggio nei limiti dei massimali di costo previsti per gli allievi.

Per docenti e collaboratori esterni sono ammesse le spese di trasporto esclusivamente connesse all'attività di docenza degli allievi nei moduli di formazione all'estero.

#### Indennità di trasferta personale interno

Le spese di trasferta relative a viaggi del personale interno, effettuati per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, possono essere ammesse nel rispetto dei vincoli contrattuali degli Enti di appartenenza ed in misura massima corrispondente al trattamento previsto per il personale categoria D, livello base, posizione economica 15 della Provincia Autonoma di Trento.

**Voce analitica B2.6** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera c)

#### **Utilizzo locali**

##### Manutenzioni ordinarie e pulizie locali.

Le spese sostenute dal soggetto attuatore per la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali utilizzati per la formazione sono riconosciute avendo come parametro di riferimento le giornate di effettivo utilizzo per il periodo di asservimento alle attività del corso.

Sono inoltre riconosciuti eventuali costi per l'allestimento dei locali adibiti alla formazione, solamente se i lavori sono di natura provvisoria ed appositamente eseguiti per il corso (impiantistica).

Per attività finanziate **dall'Agenzia del Lavoro** sono ammesse le spese di noleggio aule e/o laboratori, nel caso di iniziative di inserimento lavorativo nella seguente misura:

##### Locazione locali.

###### I°) Locali non attrezzati

La riconoscibilità degli oneri connessi alla locazione (comprensiva della dotazione minima: banchi, sedie e lavagna luminosa) è prevista nella misura massima e onnicomprensiva di €16,00 per ogni ora di formazione complessiva, escluse le fasi di stage, effettivamente realizzata in detti locali.

Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Tale importo verrà riconosciuto per locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (esclusi quindi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzione diverse ancorché connesse all'intervento formativo, quali locali adibiti a uso segreteria, amministrazione, direzione o altro)

###### II°) Locali attrezzati (dotazione minima dell'aula – v. punto precedente più videoproiettore e almeno 7 PC)

Sono ammissibili anche le locazioni di locali attrezzati purché e nella misura in cui, questo sia economicamente più vantaggioso rispetto alla locazione di locali non attrezzati ed al noleggio della relativa attrezzatura.

La riconoscibilità degli oneri connessi all'affitto di locali attrezzati è prevista in ogni caso nella misura massima e onnicomprensiva di €40,00 per ogni ora di formazione complessiva con esclusione delle ore di stage, effettivamente realizzata in detti locali.

Tali locali dovranno rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Tale importo verrà riconosciuto per locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative (esclusi quindi gli oneri di affitto di locali adibiti a funzione diverse ancorché connesse all'intervento formativo, quali locali adibiti a uso segreteria, amministrazione, direzione o altro).

**Voce analitica di costo B2.7** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera c) e d)

#### **Utilizzo attrezzatura**

#### Noleggiate attrezzature.

Sono ammissibili le spese relative al noleggio delle attrezzature non configurabile come leasing.

Le quote di noleggio riconoscibili non possono superare il doppio delle quote di ammortamento così calcolate in ragione annua: costo d'acquisto diviso il numero di anni d'ammortamento (anche anticipato) secondo normativa fiscale.

Qualora il noleggio riguardi periodi inferiori all'anno solare la quota di ammortamento, utile ai fini della verifica di riconoscibilità relativa agli oneri di noleggio, dovrà essere calcolata in ragione dell'effettivo periodo di noleggio mensile (rapportando eventuali frazioni di mese a mese intero).

Il contratto di noleggio dovrà indicare anche il costo di acquisto del bene, cioè il “prezzo di vendita al pubblico del bene” e dovrà essere integrato con una distinta che riporti il codice identificativo e le caratteristiche del bene stesso

#### Ammortamento attrezzature

Sono ammessi gli importi (registrati nei libri dei cespiti dei soggetti attuatori, qualora previsti, o nel libro inventari) connessi all'ammortamento normale o anticipato di particolari attrezzature con periodo di ammortamento superiore ai 12 mesi, impiegate nello svolgimento delle azioni formative, con imputazione calcolata con riferimento ai tempi di effettivo utilizzo a fini formativi dei beni rispetto all'effettivo utilizzo mensile degli stessi.

La voce ammortamento attrezzature non è riconosciuta ammissibile per gli interventi formativi attivati dall'Agenzia del Lavoro.

**Voce analitica B2.8** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera c)

#### **Utilizzo materiali di consumo**

##### Materiali consumo per esercitazioni partecipanti.

Possono essere riconosciute spese relative a materiali di rapido consumo utilizzate per le esercitazioni dei partecipanti (quaderni, penne...).

In tale voce è possibile imputare anche il costo di beni a utilità ripetuta che, per importo, siano stati assoggettati alla deduzione integrale della spesa nell'esercizio (beni di valore complessivo inferiore ad Euro 516,46 IVA esclusa).

Nel caso in cui per lo svolgimento delle lezioni, sia necessario l'acquisto di licenze d'uso per software, il costo che può essere imputato a tale voce è di Euro 516,46 (IVA esclusa) per ogni licenza (PC) richiesta.

In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale di consumo pari a € 60,00 per allievo.

In sede di realizzazione dell'intervento detto limite potrà essere incrementato in relazione a particolari necessità gestionali, nel rispetto comunque del contributo totale approvato, per l'intervento formativo nel suo complesso.

##### Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti.

Possono essere riconosciute le spese relative all'acquisto di materiale didattico consegnato in dotazione al partecipante (libri, dispense ...).

In sede di preventivo sarà riconosciuto un costo massimo per materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti pari ad €60,00 per allievo.

In sede di realizzazione dell'intervento detto limite potrà essere incrementato in relazione a particolari necessità gestionali, nel rispetto comunque del contributo totale approvato, per l'intervento formativo nel suo complesso.

##### Cancelleria e stampati.

Sono da imputare solamente le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria utilizzato per l'amministrazione delle attività formative. I relativi costi devono essere documentati con fatture di acquisto ed eventuali bolle di prelievo nel caso il materiale sia stato reperito dal magazzino del soggetto attuatore;

Indumenti di lavoro in dotazione ai partecipanti.

Sono riconosciuti a rendiconto il costo degli indumenti protettivi o di lavoro ed eventuali oneri per altri dispositivi di protezione individuale, necessari per lo svolgimento delle attività formative.

Per l'Agenzia del Lavoro tali costi sono previsti solo nel caso di inserimento lavorativo.

**Voce analitica B2.9** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera b)

**Attività di sostegno all'utenza**

Spese di vitto.

Le spese di vitto devono essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

Risulta peraltro possibile che una persona (anche allievo) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di vitto per attività extra-provinciale e all'estero

Sono riconoscibili le spese di vitto per le attività formative o parti di esse svolte al di fuori del territorio provinciale e/o all'estero.

I°) Fuori Provincia

Sono riconoscibili € 20,00 sia per il pasto di mezzogiorno che per quello serale nelle giornate di attività corsuale.

II°) All'Estero

Sono riconoscibili € 25,00 sia per il pasto di mezzogiorno che per quello serale nelle giornate di attività corsuale.

Spese di alloggio.

Le spese di alloggio devono essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

Risulta per altro possibile che una persona (anche allievo maggiorenne) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di alloggio per attività extra-provinciale o all'estero.

Sono riconoscibili spese di alloggio solo qualora le attività formative, o parte di esse, si svolga al di fuori del territorio provinciale e/o all'estero.

Per la riconoscibilità di tali spese, la giornata deve prevedere almeno 6 ore di formazione.

I°) Fuori Provincia

Tali spese sono riconoscibili nella misura massima di €70,00 per trattamento di mezza pensione.

II°) All'estero

Tali spese sono riconoscibili nella misura massima di €60,00 per il pernottamento.

Potranno essere riconosciute le spese di convitto inerenti le giornate festive incluse nel periodo all'estero.

Viaggi allievi.



Sono riconoscibili i costi, relativi agli spostamenti degli allievi per interventi formativi svolti nell'ambito della provincia di Trento o in località extraprovinciale o all'estero, effettuati con mezzi pubblici o collettivi, in occasione di visite guidate o di altri moduli formativi extra sede.

E' tassativamente escluso il rimborso ai partecipanti di spese relative all'utilizzo del proprio mezzo.

Risulta peraltro possibile che una persona (anche allievo maggiorenne) riceva mandato scritto di liquidare, sempre in nome e per conto dell'organismo gestore, le spese di viaggio per attività extra-provinciale e all'estero

Le spese viaggi allievi dovranno essere sostenute direttamente dal soggetto attuatore, risultando impossibile qualsiasi forma di rimborso di spese sostenute direttamente dagli allievi.

Altre spese per attività di sostegno all'utenza - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera e)

Possono essere riconosciuti oneri relativi a servizi di supporto alla docenza, debitamente motivati con riferimento alle caratteristiche dell'utenza, idonei a rendere possibile o favorire l'apprendimento per soggetti altrimenti condizionati o limitati per ragioni di ordine personale o sociale.

## **Voce analitica B2.10**

### **Altre spese di realizzazione**

Sono ammesse le seguenti spese sostenute nell'ambito della realizzazione del progetto:

- oneri di acquisizione di valori bollati per far fronte ad adempimenti richiesti dalla Provincia Autonoma di Trento (comprese le marche da bollo applicate sui certificati di frequenza);
- spese postali riferibili alle attività formative del progetto;
- oneri per le fidejussioni bancarie richieste dalla Provincia Autonoma di Trento a garanzia dell'acquisizione da parte del soggetto attuatore, degli stati di avanzamento sui corrispettivi approvati. La riconoscibilità degli oneri in argomento è condizionata, per gli interventi a programmazione annuale, alle seguenti prescrizioni:
  - un periodo massimo di riconoscibilità pari a 24 mesi dalla data della comunicazione di avvio delle azioni da parte del soggetto attuatore (anche se la garanzia dovrà essere conservata fino all'erogazione da parte della Provincia della quota di corrispettivo a saldo);
  - una percentuale annua massima di riconoscibilità pari al 1,2% della quota complessiva erogabile a titolo di stati di avanzamento;

Gli oneri per le fidejussioni assicurative non sono ammessi al finanziamento.

- IRAP: questa risulta riconoscibile quale costo di gestione nella misura in cui:
  4. sia stata effettivamente sostenuta in via definitiva (acconto e saldo finale con relativo segno algebrico) dal soggetto attuatore delle attività formative quale soggetto passivo di imposta;
  5. sia imputabile (eventualmente anche pro-quota) ed in questo caso in tale misura alle attività formative affidate in gestione;
  6. non abbia costituito oggetto di rimborso o non sia stata posta a credito nei confronti di altri soggetti sia pubblici che privati.

La voce “Irap” non è riconosciuta ammissibile per gli interventi formativi attivati dall’Agenzia del Lavoro.

- altre fattispecie di costi di amministrazione di motivata e giustificata imputazione al corso.

## **MACROVOCE B4 DIREZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE**

**Voce analitica B4.1** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera e)

**Personale non docente ad imputazione diretta o indiretta al progetto (Costi diretti/indiretti di progetto).**

Trattasi del personale cui sono affidati compiti di direzione, coordinamento, valutazione, segreteria e amministrazione del progetto.

In tale voce possono essere compresi sia costi diretti sia costi indiretti relativi al personale sopramenzionato. In quest'ultimo caso, la quota di costo imputata al progetto è il risultato dell'applicazione di un criterio di riparto oggettivo e verificabile, secondo quanto esposto nella Premessa per la categoria dei "costi indiretti di progetto".

Il criterio utilizzato deve comunque permettere l'individuazione di ore intere di lavoro proporzionalmente attribuibili al progetto da moltiplicarsi per il costo orario dei singoli dipendenti e dei collaboratori.

Il costo orario di detto personale se interno sarà determinato come precedentemente indicato (voce analitica B1.1) per i docenti dipendenti dal soggetto attuatore; tale costo orario sarà poi moltiplicato per il numero di ore di effettiva prestazione relativamente al corso.

Se si tratta di personale esterno con funzioni analoghe a quelle sopraindicate, il rapporto di collaborazione deve essere precedentemente regolato da apposito contratto (lettera di incarico - lettera di accettazione), in esso è chiaramente indicata la natura della collaborazione richiesta, il numero ore di impegno ed il compenso orario, da intendersi comprensivo di spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Le modalità di regolazione di tale rapporto di collaborazione e i compensi orari (v. macrovoce Realizzazione – voce analitica B2.3 Fare Docenza) sono gli stessi previsti per la collaborazione del personale docente esterno.

### ***Parametri di costo voce B4.1***

*Voce analitica B4.1 - Direzione del progetto e valutazione*

La spesa riconosciuta per spese di personale non docente ad imputazione diretta o indiretta al progetto (voce B4.1) è determinata considerando un compenso orario onnicomprensivo figurativo di €42,00 per il monte ore determinato secondo i seguenti criteri:

- un massimo di ore d'impegno pari al 50% della durata della formazione complessiva, se quest'ultima è superiore alle 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 600 ore;
- un massimo di ore d'impegno pari al 75% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 200 e le 800 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 400 ore;
- un massimo di ore d'impegno pari al 100% della durata della formazione complessiva, se questa è compresa tra le 40 e le 200 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 150 ore;
- un massimo di ore di impegno pari al 150% della durata della formazione complessiva, se questa è inferiore alle 40 ore, nel rispetto comunque del limite massimo di 40 ore.

L'importo così individuato costituisce il limite massimo riconoscibile al soggetto attuatore in sede di rendiconto per le spese di direzione, coordinamento, valutazione, amministrazione, segreteria ecc. del progetto

Questo permette, se necessario, di poter cambiare, in sede di gestione, sia l'importo del compenso orario, sia il numero di ore di impegno, purché non venga superato il prodotto posto a parametro (nel rispetto comunque del limite massimo del costo orario di Euro 88,00, se trattasi di collaborazioni esterne).

**Voce analitica B4.2** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera c)

### **Viaggi e trasferte personale non docente**

#### Spese di viaggio

Sono ammesse le spese di viaggio, effettuato per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, per il personale interno unitamente alle spese di vitto e alloggio nei limiti dei massimali di costo previsti per gli allievi.

#### Indennità di trasferta personale interno

Le spese di trasferta relative a viaggi del personale interno, effettuati per motivate esigenze connesse al processo di apprendimento delle attività formative, possono essere ammesse nel rispetto dei vincoli contrattuali degli Enti di appartenenza ed in misura massima corrispondente al trattamento previsto per il personale categoria D, livello base, posizione economica 15 della Provincia Autonoma di Trento.

## MACROVOCE C

### QUOTA DI COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI ATTRIBUITA AL PROGETTO

Rientrano in questa macrovoce le quote di costo, relative alle prestazioni o all'acquisto di beni o servizi riferibili all'attività complessiva dell'ente e al suo funzionamento e mantenimento ordinario, imputabili solo pro-quota al progetto. L'imputazione di tali costi al progetto è possibile nel rispetto dei limiti e dei parametri indicati all'interno di ciascuna voce analitica, secondo i criteri definiti nella Premessa per la categoria dei costi indiretti di funzionamento.

**Voce analitica C1** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera e)

**Personale non docente ad imputazione indiretta al progetto (Costi indiretti di funzionamento)**

Non è ammissibile alcun costo di personale preposto al funzionamento e mantenimento ordinario della struttura del soggetto gestore, configurabile quindi come "costo indiretto di funzionamento" ai sensi della Premessa del presente capitolo.

Eventuali costi indiretti di personale non docente possono essere imputati alla voce B4.1

**Voce analitica C2** - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione e s.m.i.: art. 4 par. 7 lettera c)

**Spese di amministrazione.**

Sono ammesse quote dei seguenti costi amministrativi, imputate al progetto tramite l'utilizzo di idoneo criterio di riparto oggettivo e verificabile, basato su un parametro fisico-tecnico:

- illuminazione e forza motrice; la quota è imputabile in riferimento al reale periodo di utilizzo per lo svolgimento del corso;
- telefono; sono ritenute ammissibili solo le spese telefoniche riferite alle attività formative del corso;
- canoni fissi (es. piattaforma FaD); la quota è imputabile in riferimento all'utilizzo per le attività formative;
- riscaldamento locali in proprietà (o in locazione, costo ammissibile solo per interventi Agenzia del Lavoro) destinati allo svolgimento delle attività formative e sedi connesse: la quota è imputabile in ragione del reale utilizzo per lo svolgimento del corso.

## **8. b) INTERVENTI DI SUPPORTO FORMATIVO**

### **A. RICAVI**

#### **MACROVOCE A**

#### **RICAVI**

##### **Voce analitica A1 “Ricavi diretti”**

Importo progetto richiesto approvato e affidato in gestione

##### **Voce analitica A2 “Entrate diverse”**

Eventuali proventi di natura diversa connessi alle attività formative.

### **B. COSTI**

Le spese ammissibili per gli interventi di supporto formativo sono riconducibili alle macrovoci di costo B1 “preparazione”, B2 “realizzazione”, B4 “direzione del progetto e valutazione” e C “quota dei costi ammissibili generali attribuita al progetto” e possono essere computati per:

#### **Macrovoce B1 “Preparazione”**

Possono essere computate spese, strutturate per voci analitiche identicamente alla voce B1 già indicata per gli interventi corsuali al paragrafo 8 a)1. Tale macrovoce potrà essere valorizzata in misura massima pari al 5% dell’importo complessivo della macrovoce B2.

#### **Macrovoce B2 “Realizzazione”**

##### **Voce analitica “Personale interno”**

Per il personale interno può essere riconosciuto un monte ore massimo come definito nel paragrafo 3.2.4.3 Interventi di supporto formativo.

Per il calcolo del costo orario si rimanda alla voce analitica B 1.1.

##### **Voce analitica “Personale esterno”**

Per il personale esterno può essere riconosciuto un monte ore massimo come definito nel paragrafo 3.2.4.3 Interventi di supporto formativo.

La misura del compenso orario medio onnicomprensivo riconoscibile ai professionisti / collaboratori esterni è pari ad un massimo di Euro 88,00, per tutte le tipologie di intervento.

I suddetti compensi si riferiscono, per singola prestazione, a collaboratori senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i collaboratori senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale interno e esterno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l’importo di Euro 88,00.

Il compenso onnicomprensivo per i collaboratori di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

**Voce analitica “Altre spese per interventi di supporto”**

Possono essere computate tutte le altre spese connesse all’attuazione dell’intervento di supporto e riferibili per natura ed imputabilità alla macrovoce di costo B2 “Realizzazione” strutturata per voci analitiche identicamente alla voce B2 già indicata per gli Interventi corsuali al paragrafo 8 a)1.

Tale voce analitica potrà essere valorizzata in misura massima pari al 10% del cumulo degli oneri previsti nelle voci analitiche personale interno ed esterno.

Si rappresenta che in ogni caso devono essere garantite le coperture assicurative, per i soggetti beneficiari degli interventi corsuali.

L’indennità partecipanti, prevista nella macrovoce di costo B2, non viene ammessa.

**Macrovoce B4 “Direzione del progetto e valutazione” e Macrovoce C “ Quota dei costi ammissibili generali attribuita al progetto”.**

Possono essere computate spese, strutturate per voci analitiche identicamente alle voci B4 e C già indicate per gli interventi corsuali al paragrafo 8 a)1.

Cumulativamente, l’importo massimo attribuibile alle due macrovoci non potrà superare il 15% dell’importo complessivo delle voci analitiche personale interno ed esterno della macrovoce B2.

## **8. c) INTERVENTI DI RICERCA/AZIONE**

Nel presente paragrafo sono indicate le voci del conto economico valide per la generalità degli interventi di Ricerca/Azione.

Qualora determinati interventi risultino conseguenza di accordi interregionali, regolati da specifici Protocolli d'intesa, la schematizzazione seguente, potrà anche parzialmente, essere derogata nell'ambito della programmazione di settore.

### **A. RICAVI** **MACROVOCE A** **RICAVI**

#### **Voce analitica A1 “Ricavi diretti”**

Importo progetto richiesto approvato e affidato in gestione

#### **Voce analitica A2 “Entrate diverse”**

Eventuali proventi di natura diversa connessi alle attività formative.

### **B. COSTI**

#### **• FASE DI RICERCA**

##### **Voce analitica “Personale interno”**

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali e calcolato secondo quanto indicato alla voce analitica B1.1.

##### **Voce analitica “Personale esterno”**

La misura del compenso orario medio onnicomprensivo riconoscibile ai professionisti / collaboratori esterni è pari ad un massimo di Euro 88,00, per tutte le tipologie di intervento.

I suddetti compensi si riferiscono, per singola prestazione, a collaboratori senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i collaboratori senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze, (personale esterno e interno) relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00.

Il compenso onnicomprensivo per i collaboratori di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

##### **Voce analitica “Altre spese”**

Sono riconoscibili inoltre altri oneri, riconducibili alla fase di Ricerca nella misura massima del 20% del costo del personale sopraindicato ed assimilabili alle voci analitiche di costo B4.1, B2.7, C1 e C2.

#### **• FASE DI PROGETTAZIONE**

##### **Voce analitica “Personale interno”**

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali e calcolato secondo quanto indicato alla voce analitica B1.1.



### **Voce analitica “Personale esterno”**

I suddetti compensi si riferiscono, per singola prestazione, a collaboratori senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i collaboratori senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale esterno e interno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00.

Il compenso onnicomprensivo per i collaboratori di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

### **Voce analitica “Altre spese”**

Sono riconoscibili inoltre altri oneri, riconducibili alla fase di Progettazione nella misura massima del 10% del costo del personale sopraindicato.

#### **• FASE DI SPERIMENTAZIONE**

Qualora la fase di sperimentazione avesse contenuto formativo, sono ammissibili le voci analitiche di spesa previste per la macrovoce B2 “Realizzazione”, B4 “Direzione” valutazione e C “Costi di amministrazione generale” già indicati nell'ambito del capitolo 8.a)1 Interventi Corsuali affidati in gestione con procedura ordinaria o speciale.

Il parametro di riferimento - *formazione complessiva* - è riferito esclusivamente all'articolazione interna alla fase della sperimentazione formativa.

Nel caso invece che la fase di sperimentazione avesse contenuto diverso dalla formazione sono ammissibili i costi nelle voci analitiche di seguito specificate:

### **Voce analitica “Personale interno”**

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali e calcolato secondo quanto indicato alla voce analitica B1.1.

### **Voce analitica “Personale esterno”**

I suddetti compensi si riferiscono, per singola prestazione, a collaboratori senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i collaboratori senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale esterno e interno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00.

Il compenso onnicomprensivo per i collaboratori di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

### **Voce analitica “Altre spese”**

Sono riconoscibili inoltre altri oneri, riconducibili alla fase di Sperimentazione nella misura massima del 20% del costo del personale sopraindicato ed assimilabili alle voci analitiche di costo B4.1, B2.7, C1 e C2.

#### **• FASE DI DIFFUSIONE RISULTATI**

Al fine di garantire un'opportuna valorizzazione degli strumenti e dei risultati del progetto, vengono riconosciute spese relative all'analisi ed alla diffusione degli stessi.

Per questa fase vengono riconosciute le seguenti voci analitiche di spesa:

**Voce analitica “Personale interno”**

Il costo orario deve essere determinato sulla base delle norme stabilite dai contratti di categoria e da eventuali contrattazioni aziendali e calcolato secondo quanto indicato alla voce analitica B1.1.

**Voce analitica “Personale esterno”**

I suddetti compensi si riferiscono, per singola prestazione, a collaboratori senior (docenti universitari o professionisti particolarmente qualificati).

Per i collaboratori senior residenti fuori Provincia è possibile corrispondere un compenso orario massimo onnicomprensivo pari a 123,00 Euro. Il compenso orario calcolato sulla media dei compensi delle docenze (personale esterno e interno), relative ad un singolo intervento formativo, non può comunque superare l'importo di Euro 88,00.

Il compenso onnicomprensivo per i collaboratori di categoria junior è determinato in misura massima pari a 62,00 Euro.

**Voce analitica “Altre spese”**

Sono riconoscibili inoltre altri oneri, riconducibili alla fase di “Diffusione risultati” nella misura massima del 50% del costo del personale.

## **8. d) BORSE DI STUDIO**

Sono erogate direttamente al singolo utente per attività di formazione e riqualificazione professionale (come specificato nel Regolamento 33-51/Leg e s.m.i art. 23 *bis e quater*)

L'importo della borsa di studio viene stabilito nella misura massima del doppio delle tasse di iscrizione e frequenza previste dall'Università o Istituto presso il quale si svolge l'intervento formativo, con un tetto massimo di Euro 2.600,00 per ciascun anno.

I costi ammissibili per tali interventi sono i seguenti:

- quota di iscrizione e tasse connessa alla frequenza;
- spese di alloggio con massimali stabiliti per Interventi corsuali;
- spese di vitto con massimali stabiliti come per gli Interventi corsuali;
- spese di trasporto ammesse solo con uso del mezzo collettivo o pubblico (documentati unicamente con biglietti nominativi o abbonamenti personali);
- materiale didattico (ammissibili costi di testi didattici a supporto del percorso).

L'importo della borsa di studio si intende al lordo delle ritenute fiscali.

## 8. e) INTERVENTI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DI FIGURE DEL SISTEMA FORMATIVO

Per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, da affidare in gestione secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento 33-51/Leg. d.d. 27/12/2000 e s.m., il compenso per ora di docenza è stabilito in misura massima pari ad Euro 104,00 onnicomprensivi.

## 8. f) INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO E ALL'ASSUNZIONE

I finanziamenti concessi per l'avvio di nuove attività di lavoro autonomo e per l'assunzione di soggetti in difficoltà occupazionale, sono quantificati secondo i seguenti schemi operativi.

I finanziamenti e le tipologie di riferimento sono le seguenti:

### 1<sup>A</sup> LINEA DI FINANZIAMENTO:

#### Incentivi all'autoimpiego

TIPOLOGIE	MASCHI	FEMMINE
a) lavoratori in mobilità provinciale e nazionale, premobilità provinciale e usciti dalla mobilità nazionale;	€ 5.500,00	€ 6.500,00
b) persone licenziate	€ 5.500,00	€ 6.500,00
c) disoccupati emigrati e rimpatriati	€ 5.000,00	€ 5.500,00
d) donne disoccupate da più di 24 mesi o inoccupate	/	€ 5.500,00
e) persone inoccupate o disoccupate da più di sei mesi	€ 5.000,00	€ 5.500,00
f) persone provenienti Azione 9 del Documento di Politica del Lavoro	€ 5.000,00	€ 5.500,00
g) persone disoccupate riconosciute invalide ai sensi della L. n. 68/99.	€ 6.000,00	€ 6.000,00

### 2<sup>A</sup> LINEA DI FINANZIAMENTO

#### Incentivi all'autoimpiego (Prestito d'onore)

L'Agenzia del Lavoro concede ai soggetti che abbiano presentato proposte ritenute valide da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

- fino ad Euro 15.500,00 a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

- b) fino ad Euro 10.500,00 di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento;
- c) fino ad Euro 5.500,00, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
- d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

### **1-2<sup>A</sup> TIPOLOGIA DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PER SOGGETTI IN DIFFICOLTA' OCCUPAZIONALE**

TIPOLOGIE	MASCHI	FEMMINE
a) lavoratori in mobilità provinciale, premobilità provinciale e usciti dalla mobilità;	€ 10.400,00	€ 12.400,00
b) disoccupati emigrati e rimpatriati	€ 8.400,00	€ 10.400,00
c) donne più di 32 anni disoccupate da più di 12 mesi o inoccupate o che si ripresentano dopo un'assenza superiore ai 24 mesi	/	€ 10.400,00
d) uomini più di 32 anni disoccupati da più di 12 mesi	€ 8.400,00	/
e) persone provenienti Azione 9 del Documento di Politica del Lavoro	€ 8.400,00	€ 8.400,00
f) persone provenienti da LSU del Documento di Politica del Lavoro	€ 10.400,00	€ 12.400,00

### **3<sup>A</sup> TIPOLOGIA DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI**

#### **1) Contributo all'assunzione**

#### **2) Contributo a rimborso dei costi d'adattamento del posto di lavoro**

1) In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto un contributo annuale pari a € 7.250,00.= per una durata biennale. Per i soggetti di cui alla tipologia c) per i quali si prevede una difficoltà nel mantenimento dell'occupazione, può essere riconosciuto un contributo di mantenimento per ulteriori 24 mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato o di inserimento, è riconosciuto un contributo pari a € 3.000,00.= per la durata di dodici mesi oppure di ammontare proporzionale se di durata diversa.

In caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un contributo annuale pari a € 3.000,00.= per una durata di dodici mesi.

2) Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche organizzative, tecniche, materiali ed acquisizione di strumenti ed attrezzature particolari per favorire l'inserimento nell'ambiente di lavoro, viene concesso un contributo a copertura delle spese sostenute a partire da un minimo di € 250,00.= e fino ad un massimo di € 5.200,00

#### **4<sup>A</sup> TIPOLOGIA DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PER SOGGETTI DISABILI**

- 1) Contributo per l'assunzione a tempo indeterminato**
- 2) Contributo per l'assunzione a tempo determinato o inserimento**
- 3) Contributo a rimborso dei costi d'adattamento del posto di lavoro**

- 1) In caso di assunzione a tempo indeterminato, di soggetti disabili aventi un grado di invalidità compreso tra il 46% e 66% è riconosciuto un contributo annuale pari a € 3.000,00.= per una durata biennale.
- 2) In caso di assunzione a tempo determinato o di inserimento di persone disabili iscritte negli elenchi provinciali di cui alla legge 68/99 è riconosciuto un contributo pari a € 3.000,00.= per la durata di dodici mesi oppure di ammontare proporzionale se di durata diversa. Il contributo è reiterabile, per lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, per una durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.
- 3) Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche organizzative, tecniche, materiali ed acquisizione di strumenti ed attrezzature particolari per favorire l'inserimento nell'ambiente di lavoro, viene concesso un contributo a copertura delle spese sostenute a partire da un minimo di € 250,00= e fino ad un massimo di € 5.200,00=

#### **8. g) AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

I finanziamenti e le tipologie di riferimento sono le seguenti:

Il contributo, erogato trimestralmente alle cooperative, prevede, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, fino al:

- 60% del costo complessivo del lavoro per il primo anno
- 40% del costo complessivo del lavoro per il secondo anno
- in casi particolari, previo parere del Comitato tecnico, fino al 30% del costo complessivo del lavoro per il terzo anno
- per soggetti seguiti dal Servizio di Salute Mentale fino al 20% del costo complessivo del lavoro per un periodo massimo di 5 anni.

Per le assunzioni a tempo determinato un contributo fino al 40% del costo del lavoro.

Contributo fino al 50% del costo del lavoro dei tutor aziendali (fino al 60% per il responsabile sociale).

Contributo a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti propedeutici alla costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €26.000,00.

Attuazione diretta o finanziamento di attività di formazione professionale.

Contributi fino al 90% del costo sostenuto dalle Cooperative o loro Consorzi per consulenze relative a problemi di organizzazione e di sviluppo aziendale.

Riconoscimento dei costi della formazione per attività di formazione erogata a favore di soggetti disabili di cui alla Legge 68/'99 nell'ambito della stipula di convenzioni (articolo 11, Legge 68/'99) con l'Agenzia del Lavoro.

#### **8. h) AGEVOLAZIONE PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (LSU PROVINCIALI)**

Il contributo è calcolato nel seguente modo:

- 100% del costo lavoro sostenuto per il caposquadra (IVA inclusa);
- 70% del costo lavoro sostenuto per gli operai (IVA inclusa).

Il contributo così determinato, è erogato in due rate:

- la prima rata del contributo a titolo di acconto, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori (liquidato d'ufficio);
- il restante a saldo a fine lavori, dietro presentazione, da parte dei Comuni, Compresori ed Ipab, di rendicontazione relativa ai costi effettivamente sostenuti dalle cooperative affidatarie dei lavori.

## **8. i) IMPORTO PER BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI E LAUREATI**

L'importo delle Borse di studio viene stabilito nella misura massima di € 520,00 mensili, che possono essere maggiorati fino ad un massimo del 100% in relazione alle spese da sostenersi per esperienze extraprovinciali.

## **8. l) IMPORTO PER PREMI DI SPECIALIZZAZIONE**

L'importo dei premi di specializzazione va da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.800,00.

## **8. m) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO**

Corresponsione al tirocinante di una borsa quantificata in € 47,00 settimanali.

Corresponsione all'Azienda o Ente, per il tutor che segue il tirocinante, di un corrispettivo consistente in € 156,00 per il primo mese ed € 52,00 per ogni mese successivo.

Copertura assicurativa INAIL e R.C.T.

Copertura di eventuali costi di insegnamento extra aziendale.

## **9. AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO E DI ASSISTENZA AI SISTEMI**

Per l'attuazione degli interventi di cui trattasi, aventi contenuto non formativo e affidati in gestione, secondo l'art. 4 comma 2 del Regolamento 33-51/Leg. d.d. 27/12/2000 e s.m.i, potrà essere riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari ad Euro 124,00 per ora di prestazione.